



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'oro al valor militare per attività partigiane

**ATTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 17/12/2002**

**N. 209**

**Oggetto:** L.R. 05/08/1992, n. 34, art. 25, comma 7 - Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C) redatto ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 267/2000 e degli artt. 12 e 25 della L.R. 34/92.

L'anno **duemiladue**, il giorno **diciassette** alle ore **20.05** del mese di **dicembre** nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Provinciale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in 1° convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta pubblica, i seguenti Consiglieri:

1- COLONNELLA PIETRO	P	17- CICCONE GUIDO	P
2- ANDRENACCI MARIO	P	18- PARIGIANI GIANFRANCO	P
3- BELLEGGIA SEVERINO	P	19- DI STEFANO PASQUALE	P
4- LUCIDI NAZZARENO	P	<b>20- BIONDI CECILIA</b>	<b>A</b>
5- GALLUCCI GIAMPIERO	P	21- BELLEGGIA BRUNO	P
6- CERVIGNI UGO	P	<b>22- MARINANGELI BENEDETTO</b>	<b>A</b>
7- SFORZA CATALDO	P	23- SANTORI VITTORIO	P
8- MARTINELLI PERPETUINI LORENZO	P	24- SILIQUINI LANDO	P
9- SGOLASTRA LUCIANO	P	25- VALENTINI EMIDIO	P
10- CARBONI GABRIELE	P	26- CRESCENZI VITTORIO	P
11- MAKKI ABDULGHANI	P	<b>27- DUCCI FRANCO</b>	<b>A</b>
12- VENTURA LUCIO	P	28- PIUNTI PASQUALINO	P
<b>13- FILIPPONI PIO</b>	<b>A</b>	29- LANCIOTTI FRANCESCO	P
14- MARONI UBALDO (Presidente)	P	30- TORQUATI GIUSEPPE	P
15- MARCONI LUIGI	P	<b>31- VOLPONI ALESSANDRO</b>	<b>A</b>
16- MENZIETTI BRUNO	P		

totale presenti 26

Sono altresì presenti gli Assessori:

Armellini Paola  
Catalucci Emidio  
Marcaccio Massimo  
Gregori Leopoldo

Pasquarè Vincenzo  
Silla Maria Pia  
Rossini Patrizia  
Verducci Carlo

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Alleva Giovanni**

Assume la Presidenza il Signor **Maroni Ubaldo**

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a trattare l'argomento sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Belleggia Severino

Cicconi Guido

Belleggia Bruno

*Il Presidente del Consiglio Provinciale pone in discussione l'argomento iscritto al punto 11 dell'ordine del giorno.*

*Sull'argomento interviene il Consigliere Nazzareno LUCIDI, Presidente della VI<sup>a</sup> Commissione Consiliare permanente (Urbanistica):*

La ringrazio, Presidente, non ero pronto a prendere la parola comunque stasera è una presa d'atto delle osservazioni posteci dalla Regione. Certamente la concertazione fatta dagli Uffici insieme all'Assessore ed ai progettisti ha dato il risultato sperato che tutto è stato concertato con la Regione in modo che sia da esempio ai Comuni che dovranno stilare i propri strumenti urbanistici. Non aggiungo altro. Approfitto per fare gli auguri a tutti quanti delle festività natalizie e credo che possiate tranquillamente portarle anche alle vostre famiglie.

*Il Presidente del Consiglio, Ubaldo Maroni, dopo aver ringraziato tutti i tecnici del Settore Urbanistica, i Professori Bellagamba, Lorenzotti e l'Architetto Cavalcoli per la collaborazione che hanno dato all'elaborazione del Piano Territoriale di Coordinamento, cede la parola all'Assessore all'Urbanistica, Leopoldo Gregori, che ha coordinato i lavori:*

Marginalmente ho vissuto l'iter del PTC perché esso è stato adottato nella precedente Amministrazione, qualche mese prima della scadenza, aprile maggio del '99. Noi abbiamo invece vissuto il periodo successivo delle osservazioni a fine '99, se ricordo bene a fine dicembre '99 mi pare che discutemmo sulle osservazioni e inviammo il Piano alla Regione che ha espresso il parere di conformità al Piano facendo alcuni rilievi e proprio su questi si è svolto un lavoro attraverso il Prof. Bellagamba che è qui presente e l'Architetto Cavalcoli e l'aspetto normativo seguito dal Pro. Lorenzotti.

Anche io voglio ringraziare quanti hanno collaborato, a partire dai professionisti che ho citato poco fa e ringraziare i funzionari ed il dirigente dell'Urbanistica che si sono adoperati per portare a compimento questo Piano che non è forse così vincolistico ma che io credo pieno di indirizzi. È un Piano che sicuramente guida i Comuni nel redigere i propri PRG, è un Piano che sicuramente dovremo rivedere sicuramente perché già come si diceva allora è un Piano Processo ma, oltre a questo, sicuramente in questo periodo sono intervenute nuove normative tra cui ricordo solo la modifica della legge 34, la legge 19; la modifica della legge sul commercio.

Quindi sicuramente il PTC ha bisogno di modifiche e di un adeguamento alle sopravvenute norme. Quello che oggi si va a fare, ricordo, solo una precisazione e rispondere ad alcuni rilievi, alcuni, se vogliamo anche banali, altri un po' più significativi, formulati dalla Regione. Su questi argomenti abbiamo discusso nella Commissione e sono qui a disposizione per quello che mi è possibile chiarire, altrimenti è presente l'Ing. Brunori che è il Responsabile dell'Ufficio di Piano, il Dirigente, che è l'Ing. Pignoloni, il Prof. Bellagamba.

L'Architetto Cavalcoli e il Prof. Lorenzotti erano disposti stasera ad essere qui presenti, ma non ho ritenuto, dopo che in Commissione non sono emerse grosse problematiche, far venire Cavalcoli da Bologna.

*Si dà atto che nel frattempo è rientrato in aula il Consigliere Alessandro VOLPONI, con che il numero dei Consiglieri presenti ascende a 27.*

*Prende la parola il Consigliere, Cataldo SFORZA che così si esprime:*

Nella Commissione Urbanistica allargata ai Capigruppo avevo posto un problema, incontrando l'attenzione ed il consenso dell'Assessore e degli Uffici: volevo che, nell'approvazione del PTC, il parere della Commissione preposta è del Prof. Lorenzotti, fossero inclusi nella delibera come interpretazione autentica dell'art.27.

*Interviene il Presidente del Consiglio Ubaldo MARONI:*

Per cui noi stasera voteremo la proposta di delibera più quella, chiamiamola emendamento, proposta dalla Commissione. Integrazione.

*Replica il Consigliere Cataldo SFORZA:*

No, interpretazioni autentiche date dalla Commissione Urbanistica della Provincia e dal Prof. Lorenzotti.

*Intervengono i seguenti Consiglieri per le dichiarazioni di voto:*

- *Consigliere Bruno BELLEGGIA (FI):*

Grazie. L'altro giorno abbiamo discusso in Commissione però non ho ritenuto opportuno intervenire anche perché su questo Piano c'è poco da dire rispetto a quello che abbiamo visto nel '99. Dico che è un Piano che viene portato in Consiglio Provinciale dopo che abbiamo molto sollecitato e naturalmente è stato portato e portato dopo che sono stati approvati tutti i Piani Regolatori e i Programmi di Fabbricazione. È forse una delle poche volte che leggo alcuni punti, per cui nonostante che sia trascorso molto tempo dall'approvazione del precedente PTC con un costo di circa 1 miliardo di lire, siamo ancora una volta al punto di partenza e credo che non avrebbe potuto essere diversamente da quanto abbiamo potuto vedere.

È un Piano che non fa scelte, non a livello urbanistico, né di viabilità, né altro. Tenuto conto della morfologia del territorio del Piceno, il PTC che è stato elaborato, non rispecchia le vere esigenze e le realtà del territorio e della popolazione che vi risiede. Questo strumento così importante, così formulato, va ad aggravare l'iter burocratico ed ad aumentare il disagio dei cittadini del territorio. Lo stesso doveva essere predisposto per un maggior snellimento delle normative, già di per sé restrittive.

La burocratizzazione, presente nel PTC, probabilmente porterà ad uno scoraggiamento ed un minor interesse da parte dei cittadini, di intervenire nelle zone agricole e tengo a precisare che ritengo che l'Ufficio abbia fatto un grosso sforzo ed abbia lavorato molto bene, però si sono trovati davanti un elaborato sul quale fare ben poco. Era auspicabile che la Provincia potesse normare realmente il proprio territorio senza che la Regione, da quello che abbiamo potuto vedere in Commissione, ponesse i propri indirizzi e mi riferisco alla viabilità, alla Mezzina ed altro.

Questo è un discorso lungo perché noi con la Mezzina potevamo fare un tracciato di collegamento, come è stato detto da Ascoli a Teramo. Invece si intravedono nelle righe, indicazioni di limite. Il PTC mostra chiaramente carenze su problematiche molto importanti e di forte interesse generale, quali viabilità, inquinamento elettromagnetico ed ambiente. Io credo che il nostro ambiente vada ispezionato, visto, e che vada normato

perché siamo veramente alla rovina totale. Io ho preso già accordi con l'Assessore per fare un giretto e mostrargli alcune cose. Il problema della viabilità è stato affrontato solo superficialmente, con grossi vincoli regionali; mentre le esigenze evidenti quotidiane sono un freno per lo sviluppo produttivo e commerciale del territorio. Se vediamo le strade attualmente c'è poco da dire. Certamente si nota un appesantimento della burocrazia con notevoli disagi per i cittadini che porterà ad un progressivo, soprattutto nelle zone agricole, spopolamento delle stesse. Sono sicuro.

Il PTC è un classico esempio di come, ancora una volta, questa Amministrazione voglia burocratizzare, controllare, inquadrare le attività della vita sociale dei cittadini, rallentando lo sviluppo ed il progresso sociale. Per concludere si può dire che questo PTC è fatto veramente male e lo sottolineo: è incompleto e non dice veramente niente. Si presenta ad interpretazioni diverse, come abbiamo potuto leggere, abbiamo visto, in alcuni passi che si discuteva su interpretazioni passando da una parte all'altra.

Era, insomma, come usiamo dire, la legge italiana, qualche volta. Si presenta ad interpretazioni diverse, quindi, e crea sempre problemi. Statene certi che ce ne accorgeremo tutti fin da quando entrerà in vigore e soprattutto l'Ufficio perché sentirà le problematiche perché non sa come interpretare un articolo o un altro. Per questo noi voteremo contro.

- *Consigliere Vittorio CRESCENZI (Capogruppo di AN):*

Grazie. Brevemente per annunciare il nostro voto contrario. Noi abbiamo rilevato che tutte le controdeduzioni contenute nella relazione dei coordinatori del PTC sono state recepite dall'Amministrazione e questo dà una duplice valenza. Se da una parte è positivo perché appunto recepisce le controdeduzioni dei tecnici, di coloro i quali lo coordinano; da un altro punto di vista ci preoccupa perché vuol dire che era lacunoso, era mancante e quindi l'Amministrazione è stata costretta a riceverlo.

Da segnalare anche che noi non votiamo particolari vincoli anzi esso si contraddistingue proprio per la mancanza di essi, fatta eccezione per le aree esondabili, le asce di rispetto dei nuovi tracciati stradali. Anche per questo riteniamo che sia uno strumento che non ha adottato dei contenuti forti e metodologie adeguate.

Lo abbiamo anche confrontato con altri PTC di altre Province anche della Regione Marche e ci siamo resi conto che, proprio al contrario di quanto avvenuto in esse, i rilievi della Regione Marche, riteniamo possano essere veramente interpretati nell'ottica di una critica all'estrema genericità dell'impianto del PTC, che lo dice la parola stessa, ha una vena programmatica, politica e che ha contenuti tecnici ma chi detta le regole del Piano è appunto la programmazione politica.

Quindi ci si chiede quali potranno mai essere da parte degli Uffici del Settore Provinciale Urbanistico i criteri per poter valutare poi a cascata, di conseguenza i nuovi Piani Regolatori adeguati alle nuove direttive del PTC. votammo contro la volta scorsa e votiamo contro anche oggi.

- *Consigliere Lucio VENTURA (Capogruppo "I Democratici"):*

Per annunciare il voto favorevole del Gruppo della Margherita e per puntualizzare alcune cose tra l'altro dette dai colleghi Belleggia e Crescenzi. Il collega Belleggia aveva un

intervento improntato ad un liberismo così sfrenato, rispetto a quelle che sono le regole che invece ci devono essere in una pianificazione territoriale che sono rimasto, per la verità, un po' perplesso perché sembrava che invocasse lo Stato della Repubblica delle banane, mi passi il termine, perché evidentemente auspicava nessun tipo di regola sul territorio e questo non lo posso condividere, tanto più che il collega Crescenzi ha fatto rilevare questa discrasia che c'era tra la sua interpretazione e quella che c'era con il collega Belleggia.

Infatti il collega Crescenzi sosteneva che non c'era nessun vincolo in questo Piano al contrario del collega Belleggia che invece sosteneva fosse pieno di vincoli. Io mi limito a dire che il lavoro è stato certosino, degno di nota da parte dell'Assessorato e soprattutto voglio rimarcare che un PTC ha, nella fattispecie, alcuni obblighi ben precisi come quello "dell'accertamento ed il rispetto delle normative e degli indirizzi statali" e qui mi sembra che non ci sia tanto da discutere. "L'accertamento della conformità del Piano al PPAR" ed anche qui mi sembra che non ci sia nulla da discutere. "L'accertamento alla conformità del famoso PIT, Piano Territoriale di Inquadramento" e "l'opportunità - qui ci sarebbe da discutere - di accogliere alcune indicazioni e raccomandazioni".

Qui entriamo nel merito di alcune scelte che vanno a ricadere sul territorio ma qui si potrebbe aprire un discorso che forse andrebbe concluso fra una settimana. Io ritengo che questo Piano sia soddisfacente ed esaustivo delle problematiche da affrontare dal Piano stesso e quindi ritengo di fare una lode all'Assessore, in primis, ed al Servizio. Ma non è una questione di piaggeria, è una cosa che credo veramente. Certo è l'Assessore che ha coordinato il lavoro dei tecnici che so essere lavoratori di buona lena e quindi il voto della Margherita sarà un voto favorevole.

*Si dà atto che, nel frattempo, è rientrato in aula il Consigliere Cecilia BIONDI, con che il numero dei Consiglieri presenti ascende a 28.*

*Alla conclusione delle dichiarazioni di voto, prende la parola il Presidente della Provincia Pietro COLONNELLA:*

Brevemente solo per ringraziare coloro che hanno lavorato, l'Assessorato, l'Ufficio, i coordinatori ed anche i gruppi di lavoro che in questi anni hanno lavorato attorno a questo Piano. Penso che questo sia un Piano che si ponga il problema di dire in maniera ingessata quello che si può fare o che non si può fare.

C'è un rispetto dellé leggi, dei vincoli, ma è un Piano delle opportunità per un nuovo sviluppo ecosostenibile che ha fornito anche una serie..... le ricerche fatte da questi Gruppi di lavoro hanno avuto una valenza non solo strettamente "urbanistica", ma una valenza di programmazione economica ed ambientale ed hanno costituito la base per i progetti che abbiamo realizzato come i Patti Territoriali per i quali abbiamo fatti investimenti di 400 miliardi nei 53 Comuni interessati dall'Ob. 2) e 5b). lo stesso PTC ha costituito una base di riflessione e progettuale che portato, oltre ai Patti Territoriali, anche ai PRUSTT, sia quello del fermano che a quello Piceno Aprutino; ha portato anche a diversi Accordi di Programma che, pur nella delicatezza di questo strumento, è volto, è uno strumento che è stato utilizzato con intelligente rispetto delle normative urbanistiche e delle previsioni urbanistiche con il minore impatto possibile, pur permettendo lo sviluppo delle diverse realtà.

Quindi è evidente che poi in questo quadro sarà necessaria una conduzione del Piano da parte dell'Amministrazione e del Consiglio che devono utilizzare al meglio questo strumento. O decidiamo di fare un Piano che risolve una volta per tutte le diverse questioni, oppure, pure in un quadro generale, permette al Consiglio Provinciale di intervenire sulle diverse scelte strategiche che però qui ci sono.

C'è tutta una problematica commerciale che sta trasformando profondamente la Vallata del Tronto; ci sono dinamiche turistiche nuove che pongono la Provincia di Ascoli al 1° posto delle 4 marchigiane; c'è un problema di infrastrutture: tutte queste questioni qui ci sono e c'è un materiale di lavoro e ci sono delle indicazioni. È evidente che se noi avessimo fatto un Piano più strettamente vincolistico, rischiavamo di non assecondare neanche le dinamiche di sviluppo in relazione alle esigenze ed alle dinamiche nuove che c'erano.

Quindi mi sembra che questo sia un Piano che voglia complessivamente, anche in base agli studi che l'hanno supportato, un Piano delle opportunità di sviluppo ecosostenibile del nostro territorio e non è un caso che l'abbiamo utilizzato in diversi strumenti di programmazione e finalmente anche grazie a questo strumento, noi alcune scelte le abbiamo fatte e cominciano ad essere patrimonio. La Regione fino a qualche mese a non parlava di Mezzina, oggi anche la Regione comincia a parlarne.

Fino a qualche mese a non si parlava della ferrovia Ascoli-S.Benedetto-Porto S.Elpidio, come metropolitana leggera. È chiaro che adesso dobbiamo conquistare questi spazi anche dal punto di vista non solo della progettazione ma anche finanziaria però io penso che questo strumento, anche la parte dello strumento di studio socio-economico-ambientale, ci è utile per poi intervenire sia sulle diverse Vallate ed anche sulle aree sensibili. Penso ad un'area sensibile come la Sentina per la quale ci sono indicazioni di una valorizzazione ambientale del territorio che sia rispettosa dei vincoli ma che permetta anche un turismo ecosostenibile.

La pista ciclabile che da Cupra Marittima, attraversa Grottammare, va a S. Benedetto, poi alla Sentina e risale nella Vallata del Tronto è una grande opportunità turistica eco - compatibile da cogliere e che questo strumento può indicare e permette come possibile. Naturalmente è uno strumento che adesso in alcune parti va riempito anche dei contenuti di iniziativa politica programmatica da parte del Consiglio Provinciale.

*Replica l'Assessore all'Urbanistica, Leopoldo GREGORI, circa il parere della Commissione competente:*

Intanto ringrazio il Presidente per questa conclusione e queste considerazioni sul PTC che ha saputo fare molto meglio di me. Riguardo la questione sollevata in Commissione, ricordata da Sforza, io direi che qui abbiamo il parere del Prof. Lorenzotti che come diceva già il Capogruppo Sforza, unitamente al verbale della Commissione e questo parere che è una interpretazione, che noi avevamo già fatto, comunque Sforza ci tiene a che questo sia messo agli atti. No ... va nel verso e chiarisce quelle perplessità che in Commissione erano state sollevate ma che l'Ufficio non aveva, cioè interpretava bene, in sintonia con quanto Lorenzotti sostiene.

Per il resto, Belleggia, tu ci hai fatto tante interrogazioni su questo PTC: io ripeto che esso non ha compromesso affatto l'approvazione dei PRG. Magari ci fossero state le approvazioni di essi perché noi, come Provincia, non abbiamo un gran numero di Piani Regolatori adeguati al PPAR, tant'è che come Assessorato abbiamo fatto pure una lettera ai Comuni invitandoli a muoversi e voglio ricordare che solo i Comuni di Fermo ed Ascoli non hanno un PRG

adeguato al PPAR, però il tuo discorso era forse mirato a dire che nel frattempo sono stati approvati i PRG in mancanza del PTC. No: il PTC già dettava delle norme di salvaguardia vincolanti fin dalla sua prima adozione e quindi i PRG hanno tenuto sicuramente conto. Con questa approvazione andiamo a chiudere, sicuramente miglioriamo, diamo ulteriori indicazioni per chi dovrà redigere questi PRG. Allora, Segretario, questo è il contenuto dell'interpretazione del Prof. Lorenzotti.

*Infine interviene il Consigliere Alessandro VOLPONI, che nel preannunciare la sua astensione alla votazione, fa presente:*

Volevo ricordare che in Commissione è stata verificata una omissione grave, uno stato di confusione grave su un punto decisivo del Piano che riguarda la grande viabilità.

Perché "Mezzina" è una parola ed a mio avviso questo grandissimo deficit sul punto più importante del PTC non è dipeso dal lavoro né dell'Ufficio, né dei Consulenti, ma è dipeso dalla interferenza dell'Amministrazione nella sua più alta figura rappresentativa, sulla progettazione preliminare che ha prodotto una confusione incredibile per cui non è affatto vero che la Regione sa di cosa parliamo, quando parliamo di "Mezzina" ma soprattutto non siamo d'accordo fra di noi.

Voglio ricordare e che resti agli atti che la Commissione ha discusso persino del rinvio di questo Piano solo per questo motivo e si è convenuto invece che questa questione della viabilità deve essere rapidissimamente ripresa in mano e si deve definire con esattezza un progetto di Mezzina, un tracciato di Mezzina alternativo a quello autostradale; che bisogna fare giustizia a tutti gli equivoci che fino ad adesso renderebbero, ammesso che ce ne fossero le risorse disponibile, impraticabile il progetto. Per questo motivo io dichiaro di astenermi dal voto.

*Si dà atto che, nel frattempo, è uscito dall'aula il Consigliere Lando SILIQUINI, con che il numero dei Consiglieri presenti scende a 27.*

*Conclusi gli interventi*

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

**VISTO** il documento istruttorio del Dirigente del Settore Urbanistica e Protezione Bellezze Naturali, redatto in data 02.12.2002, facente parte integrante e sostanziale del presente atto di cui costituisce allegato;

**VISTO** il parere della 6° Commissione Consiliare in data 10/12/2002 – confermato, peraltro, dal prof. Lorenzotti, consulente dell'Ente, con propria nota del 14 dicembre 2002 conservato in atti – parere di seguito integralmente riportato:

*"La Commissione è concorde con il parere favorevole del Settore, ed approva all'unanimità, con il preciso impegno che entro il mese di gennaio verrà discussa la problematica della grande viabilità (Mezzina. Nuova Faleriense, Autostrada, ecc.) con gli Enti interessati e la Regione; con il Prof. Lorenzotti verrà chiarita la corretta applicazione e la coerenza dell'art. 16, la cui vigenza va mantenuta, con l'art. 27 (Norma transitoria) delle NTA del PTC sulla procedura di adeguamento dei PRG al PTC."*

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono condivisi, di dover deliberare in merito

**ACQUISITO** il parere di regolarità tecnica espresso, per quanto di competenza, dal Dirigente del Settore Urbanistica ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000, così formulato: "favorevole" e dato atto che la presente proposta di deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio provinciale.

*Con voti n. 18 favorevoli, n. 7 contrari (Bruno BELLEGGIA, Vittorio SANTORI, Cecilia BIONDI, Emidio VALENTINI, Pasqualino PIUNTI, Vittorio CRESCENZI, Francesco LANCIOTTI) e n. 2 astenuti (Alessandro VOLPONI e Giuseppe TORQUATI), espressi in forma palese e per alzata di mano dai n. 27 Consiglieri presenti e n. 25 votanti*

### DELIBERA

**1) Di adeguarsi** ai rilievi formulati dalla Regione Marche in base al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.118 del 27 giugno 2001, con cui è stata accertata la conformità del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Ascoli Piceno. Tale adeguamento si fonda su quattro elementi di giudizio:

- A. l'accertamento del rispetto delle normative e degli indirizzi statali e regionali in materia di programmazione socio-economica e territoriale;
- B. l'accertamento della conformità al Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) e alle norme in materia di urbanistica e pianificazione territoriale;
- C. l'accertamento della conformità al Piano di Inquadramento Territoriale (PIT);
- D. l'opportunità di accogliere alcune indicazioni e raccomandazioni.

L'accertamento di cui al punto A è espresso senza alcun rilievo.

L'accertamento di cui al punto B è invece espresso in via subordinata, disponendo l'adeguamento a undici rilievi, di seguito numerati, per comodità, da B1 a B11.

L'accertamento di cui al punto C è espresso, anche in questo caso, subordinatamente all'adeguamento ad un certo numero di rilievi, precisamente quattro, dunque numerati da C1 a C4. Tuttavia l'ultimo, riferito al settore della viabilità e trasporti, è a sua volta composto da sette osservazioni particolari, che pertanto sono così numerate: C4a, C4b,....C4g.

Le raccomandazioni di cui al punto D, infine, sono riassunte in otto punti, numerati da D1 a D8.

Un certo numero dei punti di rilievo o di raccomandazione riguarda infine il corpo normativo; si tratta dei punti: B1, B2, B3, B4, B5, B8, B9, B10, B11, D6, D7, D8.

Con specifico riferimento ad ognuno dei punti sopra definiti, si evidenzia quanto segue:

punto B.1: riguarda l'art. 1 esso è già adeguato così come è formulato. Infatti, tiene già conto della L.R. 34/1992 e della legge 394/1991. I rapporti, di volta in volta, di sovraordinazione o di diretta prevalenza delle prescrizioni o delle norme di uno dei piani elencati nell'art. 1 delle NTA sono definiti dalle leggi che disciplinano i singoli piani ivi richiamati.

Una precisa gerarchia tra tutti i suddetti piani non può essere stabilita *a priori*, ma è necessario verificare il momento in cui i singoli piani vengono approvati, quello che prevedono nei reciproci rapporti, gli eventuali mutamenti delle normative che li riguardano.

Ad esempio, l'art. 25, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, stabilisce che il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.



L'art. 17, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, stabilisce: "I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla legge 27- 12- 1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10- 5- 1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10- 9- 1982, n. 915; i piani di cui all'art. 5 della legge 29- 6- 1939, n. 1497, e all'art. 1-bis del decreto-legge 27- 6- 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8- 8- 1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'art. 7 della legge 8- 7- 1986, n. 349; i piani generali di bonifica.

La vicenda di questi piani, poi, è stata resa oltremodo complicata dalle leggi 3 agosto 1998, n. 267 e 11 dicembre 2000, n. 365.

L'art. 57, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabilisce "La Regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempre che la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti".

In ogni caso le preoccupazioni che il P.T.C. possa ampliare il proprio ambito di competenza fuori luogo: l'uso della nozione "quadro di riferimento" per il PTC non intende significare una sua prevalenza nei confronti della pianificazione regionale, statale o comunitaria. Prevalenza che sarebbe, dati i vincoli di legge, impossibile, ma sta a significare - molto più semplicemente - che tutte le previsioni e le indicazioni degli strumenti di pianificazione sovraordinata trovano riferimento e collocazione nel PTC. E' sufficiente considerare che l'art. 1 delle NTA richiama l'art. 12 della L.R. 34/1992, ai sensi del quale: "I piani territoriali di coordinamento (PTC), nel rispetto del piano paesistico ambientale regionale (PPAR), del piano di inquadramento territoriale (PIT) e dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, determinano gli indirizzi generali di assetto del territorio provinciale, ecc."

punto B.2: riguarda l'art. 3, comma 2. Detta disposizione va bene così come è formulata. E' evidente che la progettazione concertata comprende tutti gli strumenti che la attuano (quelli vigenti e quelli futuri). L'elenco, tra l'altro, è già desumibile dalla lettera a) dello stesso comma 2. Comunque, si vedano anche i chiarimenti al punto B6 la lettera a) del comma 2 dell'art. 3 che si modifica nel seguente modo: "i protocolli d'intesa e gli accordi di programma con gli enti operanti nel territorio, le conferenze di servizi e le altre forme di pianificazione e co-pianificazione previste dalle vigenti norme";

punto B.3: Riguarda l'art. 20 trattato anche nel successivo punto B.8. Il comma 9 dell'art. 20 è sostituito dal seguente: Le disposizioni dei commi 1 e 7 hanno efficacia di indirizzo nella predisposizione ed approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali e relative varianti ai fini della corretta attuazione del P.P.A.R..

Conseguentemente i commi 1 e 7 dell'art. 3, comma 3, vengono stralciati.

punto B.4: L'art. 23 si modifica nel seguente modo anche in base ai recenti sviluppi legislativi e pianificatori:

"Art. 23 (Norme per le attività estrattive) - 1. Le attività estrattive sono disciplinate dalle leggi regionali 1 dicembre 1997, n. 71; 17 dicembre 1999, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) e dal Programma provinciale delle attività estrattive (PPAE)" il quale potrà fissare norme prevalenti e vincolanti sugli strumenti urbanistici comunali.

punto B.5: L'art. 24. si modifica nel seguente modo, anche in base ai recenti sviluppi legislativi e pianificatori:

" Art. 24 (Criteri generali per l'individuazione dei siti da adibire a discarica nel territorio provinciale) - 1. I criteri generali per l'individuazione dei siti da adibire a discarica sono individuati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dalla L.R. 28 ottobre 1999, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dal piano regionale e dal piano provinciale dei rifiuti. Le procedure per l'approvazione dei progetti e per l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nel rispetto delle suddette norme di legge e di piano, sono stabilite dalla delibera di Consiglio provinciale n. 226/2002".

punto B.6: Per quanto riguarda la necessità di individuare gli ambiti territoriali di rilevanza intercomunale, si rileva che le indicazioni contenute nei punti B6 e B7 del Decreto sollecitano l'Amministrazione della Provincia di Ascoli Piceno ad attuare impegni già assunti all'atto della adozione del Piano territoriale (in data 18/7/2000), allo scopo di garantire "processualità" e "continuità" delle scelte di Piano.

Gli Ambiti territoriali di rilevanza intercomunale rappresentano il riferimento per lo svolgimento delle Conferenze d'area, finalizzate alla redazione concertata fra i Comuni dei Piani Regolatori Generali.

L'art. 5 delle Norme tecniche di attuazione "Redazione concertata tra i Comuni dei PRG", impegna l'Amministrazione provinciale a definire tali ambiti entro tre mesi dalla adozione dello stesso PTC.

L'impegno può essere ribadito nella fase attuale di conclusione del procedimento di approvazione ed attestare la ripresa del processo di pianificazione della Provincia, che conferma l'impegno ad attivare Conferenze d'area per aggregazioni di Comuni, valide per svolgere una funzione istruttoria e di spinta alla "copianificazione" e "concertazione" da parte di Comuni in stretto rapporto fisico e strutturale. Tali disposizioni trovano riscontro in normative adottate da altre Province in attuazione di leggi regionali specifiche. Il comma 3 dell'art. 5 pertanto si modifica nel seguente modo: "Il Comune interessato e quelli confinanti costituiscono l'ambito territoriale di riferimento per lo svolgimento della conferenza d'area; a tal fine prima dell'adozione del PRG il Sindaco o suo delegato partecipa alla conferenza d'area con i Sindaci confinanti o loro delegati."

punto B.7: in merito all'opportunità di precisare i criteri e le procedure per individuare le aree industriali di rilevanza provinciale, l'art. 11 delle Norme tecniche, "Aree per insediamenti produttivi di interesse provinciale" già prevede un esplicito

impegno della Provincia ad individuare tali aree entro un anno dalla adozione del PTC.

I criteri di individuazione di tali aree sono già delineati nelle Norme e fanno riferimento alla dotazione delle necessarie opere di urbanizzazione ed infrastrutture, nonché alla compatibilità con il contesto ambientale; essi possono essere specificati per consentire, con il contributo degli stessi Comuni interessati alla procedura definitiva, il riconoscimento di quelle Aree che necessitano di un diretto interessamento da parte della Provincia.

Per le Aree esistenti i criteri di selezione che possono richiedere un interesse provinciale sono riconducibili ai seguenti:

- Dimensione dell'insediamento produttivo, riferito alla superficie territoriale occupata, in stretto rapporto con le caratteristiche economiche (distretti produttivi) e sociali in cui l'area ricade; la soglia dimensionale minima può essere individuata sulla base di una precisa ricognizione ed interpretazione della situazione esistente;
- Disponibilità di aree di espansione, capaci di fornire risposta ad una domanda di nuove aree a destinazione produttiva;
- Ubicazione in diretto rapporto con i territori di più Comuni;
- Grado di accessibilità e collocazione rispetto alla rete stradale ed alle altre reti (ferrovie, aeroporti, porti);
- Integrazione di funzioni diverse (produttive, terziarie, commerciali, direzionali) che possono assegnare alla singola area potenzialità diverse di trasformazione e sviluppo;
- Condizioni di compatibilità con l'ambiente naturale ed urbano, che esigono un impegno consistente per la riqualificazione delle aree stesse, attraverso parametri significativi (inquinamento atmosferico da veicoli industriali e di trasporto privato, inquinamento atmosferico da riscaldamento, inquinamento delle acque, produzione di rifiuti solidi, inquinamento acustico, ecc.).

L'applicazione di tali criteri all'insieme delle aree produttive esistenti, tenendo conto che esse si presentano secondo modelli diversi (distribuzione di piccole aree in stretto rapporto con il sistema insediativo diffuso, nelle Valli del Tenna e dell'Aso; concentrazioni di notevoli dimensioni nella Valle del Tronto, in rapporto alla politica di industrializzazione attuata nelle aree del Mezzogiorno, di cui l'area stessa ha fatto parte), può consentire di individuare le aree che hanno un valore strutturante per l'intero territorio provinciale e necessitano di una azione coordinata tra Comuni e Provincia.

Per quanto riguarda le nuove aree produttive il Piano indica quali ambiti da privilegiare quelli localizzati in corrispondenza dei nodi delle reti di mobilità, che offrono migliori condizioni di accessibilità: in particolare il Piano individua i nodi di intersezione tra la strada "Mezzina" e le direttrici vallive. A tale criterio vanno aggiunti quelli sopra indicati per le aree esistenti onde consentire di selezionare nuove aree che si pongano in relazione, funzionale e produttiva, con le aree ed il sistema degli insediamenti esistenti. E' evidente che il primo dei criteri sopra indicati, per le nuove aree, viene modificato nel seguente modo: "Dimensione dell'insediamento produttivo previsto, riferito alla superficie territoriale che si prevede di occupare, in stretto rapporto con le caratteristiche economiche (distretti produttivi) e sociali in cui l'area ricade; la soglia dimensionale minima può essere individuata sulla base di una precisa

ricognizione ed interpretazione della situazione esistente e di quella progettata".

Per il momento non si propongono modifiche delle NTA circa il suddetto punto.

punto B.8: riguarda l'art. 9, comma 2. Il medesimo art. 9, comma 2, dispone: "La trasposizione dei vincoli indicati nella cartografia del PTC è effettuata dai Comuni sulle carte dello strumento urbanistico generale comunale vigente. I risultati dell'attività di trasposizione sono trasmessi alla Provincia che provvede alla eventuale integrazione della cartografia del P.T.C."

Tale comma è sufficientemente chiaro: infatti, si desume agevolmente che i vincoli da trasporre sono soltanto quelli già indicati nella cartografia del PTC.

Comunque, nel merito della questione, si precisa che, in linea di principio, il PTC non introduce nuovi vincoli (v. anche chiarimenti forniti sull'art. 20 NTA). Le uniche eccezioni possono essere considerate le aree esondabili e le fasce di rispetto dei nuovi tracciati stradali.

In relazione alle prime si opera la seguente modificazione, tenendo conto dei piani nel frattempo sopravvenuti: il comma 8 dell'art. 20 NTA è sostituito dal seguente:

"8. Nelle aree di pertinenza fluviale, nelle fasce di esondazione e all'esterno degli alvei si applicano le indicazioni e le norme dettate dalle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni".

Per quanto riguarda le fasce di rispetto dei nuovi tracciati stradali, l'indicazione di PTC riguarda soltanto la Transcollinare Picena - Mezzina, per la quale si rinvia a quanto scritto in relazione all'art. 14 NTA.

punto B.9: riguarda l'art. 13. Non si introducono nuovi standard, ma si ripetono le prescrizioni usuali circa il modo di interpretare gli standard. In particolare, per quanto riguarda il riferimento agli "interventi e le opere di iniziativa privata aventi la medesima tipologia funzionale propria degli standard, ecc.", è necessario considerare che la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 20 maggio 1999 ha ormai fissato alcuni principi basilari che debbono improntare la formazione e la gestione dei piani regolatori quando prevede l'esigenza di porre un limite temporale invalicabile di validità dei vincoli e di possibilità di reiterazione dei vincoli scaduti, pena la necessità di prevedere la indennizzabilità dei vincoli stessi.

Come è noto l'esigenza di prevedere tale indennizzo ricorre solamente quando i vincoli raggiungano un particolare grado di intensità; la Corte ha elencato in modo analitico i casi in cui risulta necessario il riconoscimento dell'indennizzo a favore delle proprietà private.

Pertanto, è necessario limitare al massimo la reiterazione dei vincoli decaduti, adottando tutti gli accorgimenti prospettati nella citata sentenza per evitare l'insorgere dell'obbligo dell'indennizzo, per esempio - come indicato dalla sentenza - facendo il più possibile ricorso ad una regolamentazione delle aree che permetta ai privati di procedere direttamente alla realizzazione dei servizi previsti, in regime di proprietà privata assoggettata a servitù di uso pubblico convenzionata.

Per citare le parole della sentenza n. 179: "Inoltre è da precisare esplicitamente che sono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo con le connesse garanzie costituzionali (e quindi non necessariamente con l'alternativa di indennizzo o di durata predefinita) i vincoli che importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua

pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene. Ciò può essere il risultato di una scelta di politica programmatica tutte le volte che gli

obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi, siano ritenuti realizzabili (e come tali specificatamente compresi nelle previsioni pianificatorie) anche attraverso l'iniziativa economica privata - pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento. Si fa riferimento, ad esempio, ai parcheggi, impianti sportivi, mercati e complessi per la distribuzione commerciale, edifici per iniziative di cura e sanitarie o per altre utilizzazioni quali zone artigianali o industriali o residenziali; in breve, a tutte quelle iniziative suscettibili di operare in libero regime di economia di mercato".

punto B.10: riguarda l'art. 12. Si sopprime l'art. 12 delle NTA; l'art 11 bis delle NTA adottate diventa art. 12;

punto B.11: riguarda l'art. 18. I mutamenti di destinazione d'uso sono evidentemente quelli ammessi dalla L.R. 13/1990. Si aggiungono dopo le parole "sono ammessi i mutamenti delle destinazioni d'uso " le parole "di cui alla L.R. 13/1990 e successive modificazioni".

punti C.1, C.2, C.3: Si aggiungono alla fine dell'art. 1 delle NTA del PTC i seguenti commi:

"3. In applicazione dell'art. B.0. delle disposizioni di attuazione del P.I.T. regionale, gli accordi di copianificazione si applicano alla definizione della visione guida, delle strategie territoriali e dei cantieri progettuali, nonché ai contenuti del P.I.T. identificati con la specifica notazione di cui al comma 2 del medesimo art. B.0. La Provincia, anche a mezzo del PTC e delle relative varianti, indica le previsioni di attrezzature di interesse regionale di cui alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34, per le quali attivare i suddetti accordi di copianificazione al fine del loro recepimento nel P.I.T.

4. Il PTC, nel rispetto delle disposizioni di attuazione del P.I.T. regionale valuta l'ammissibilità dei progetti per le opere di importanza provinciale che comportano rilevanti trasformazioni dello stato delle risorse naturali e territoriali (Val 6). A tal fine sono ritenute ammissibili le trasformazioni che, pur comportando una modificazione significativa dello stato delle risorse ambientali e territoriali, presentino un bilancio sostenibile degli effetti. La sostenibilità è individuata in rapporto alla compatibilità con gli obiettivi definiti dai piani e dalle normative di settore, alla congruenza con gli indirizzi del PIT e del PTC e degli altri piani urbanistici territoriali e alla capacità di compensazione degli eventuali effetti avversi. La valutazione di ammissibilità viene espressa a seguito delle valutazioni sugli impatti ambientali e sugli effetti territoriali. Il procedimento di effettiva individuazione della sostenibilità è individuato mediante accordo di copianificazione di cui al comma 3.

5. All'art. 1 delle NTA del PTC che individua una serie di interventi connessi con tre cantieri progettuali del PIT viene aggiunto il seguente comma 5: "il PTC individua tre cantieri progettuali : il corridoio ambientale appenninico, il corridoio vallivo del Tronto, il transregionale Ascoli/Val Vibrata. Ogni scelta strategica contenuta nel PTC relativamente a detti cantieri viene specificata e attuata attraverso gli accordi di copianificazione di cui comma 3".

punto C.4a: Per quanto riguarda il sistema della mobilità, punto C4, vale quanto definito nella relazione di Piano al par. 5.3: la strada "Mezzina" viene individuata come intervento nettamente distinto dall'eventuale arretramento della autostrada A14, per diversa qualità e quantità dei flussi di traffico di pertinenza, per caratteristiche dei tracciati, ecc. Entrambi i tracciati possono, peraltro, essere collocati all'interno della medesima fascia di territorio indicata nello Schema stesso.

Il PTC indica un unico tracciato della strada Mezzina - non più di uno come sembra registrare il documento - la cui fattibilità è condizionata dalla progettazione definitiva del tracciato stesso (art. 14 NTA).

In data recente, 14/5/2002, il Consiglio Provinciale ha approvato il progetto preliminare di tracciato della strada Mezzina.

Il PTC propone, inoltre, che la fascia di territorio indicata possa interessare l'eventuale arretramento della A14, il cui tracciato dev'essere definito in sede nazionale e regionale, sulla base di studio apposito di fattibilità, come richiesto dal Decreto in oggetto.

In considerazione che il PPAA è ancora in fase di redazione si elimina l'art. 23 tra le norme immediatamente prevalenti e vincolanti di cui all'art. 3, comma 3. Sulla base delle considerazioni sopra esposte si eseguono le seguenti ulteriori modificazioni alle N.T.A.:

Art. 3, comma 3: viene eliminato il riferimento all'art. 23; inoltre con riferimento allo strumento dell'accordo di programma di cui all'art 34 del D. Leg.vo n° 267/2000, in seguito alla sostanziale modifica della L.R. n° 34/92, avvenuta con L.R. n° 19/2001, ed al parere in merito espresso dalla Giunta Regionale-Servizio Legislativo e Affari Istituzionali il 23.05.2002, prot. LEX/371/23/02/1.8.1, la Provincia, con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 124 del 29.07.2002, ha modificato e sostituito la precedente deliberazione consiliare n° 14/97 sugli indirizzi applicativi e sulle procedure di accordo di programma in variante allo strumento urbanistico. Pertanto viene sostituita la dizione "delibera di Consiglio Provinciale n° 14/97" in "delibera di Consiglio Provinciale n° 124 del 29.07.2002". Lo stesso riferimento viene considerato all'art. 26, comma 1, lettera B.

Art. 14, comma 3: si sostituiscono le parole "Transcollinare Picena" con le parole "Transcollinare Picena - Mezzina". La medesima sostituzione è effettuata negli altri punti del PTC e dei suoi elaborati

Dopo il comma 3 dell'art. 14 si aggiunge il seguente comma:

"4. L'individuazione del tracciato effettuata ai sensi del comma 3 ha efficacia di indirizzo nella predisposizione ed approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali e relative varianti ai fini della corretta attuazione del PTC.";

punto C.4b: con riferimento agli "strumenti e i progetti" dell'area montana contenuti nella tabella allegata all'art. 2 delle N.T.A. si modifica la dizione "trenino" con "ex linea ferroviaria";

punto C.4c: è stata inserita nella suddetta tabella, con riferimento alla Valle del Tenna e dell'Aso, la dizione "unificazione aziende pubbliche del trasporto su gomma; abbonamento integrato FS-Bus";

punto C.4d: vedi punto C4a;

punto C.4e: si è corretto nella già citata tabella, con riferimento alla Valle del Tenna, la dizione "SS 433" con "SS 210";

punto C.4f: Per quanto riguarda la "Transcollinare Piceno - Aprutina" si conferma il ruolo delineato dal PIT: arteria di importanza regionale. Il comma 3 dell'art. 14 si riferisce non a questa strada, ma alla strada "Transcollinare Picena - Mezzina".

V. punto C4a. Riguardo il "Protocollo d'intesa per redistribuzione competenze reti viarie" si modifica negli elaborati la classificazione dei seguenti tratti di strada:

13.	ex SS n. 433 "Valdaso"	divenuta	S.P. n. 238;
14.	ex SS n. 210 "Fermana - Faleriense"	divenuta	S.P. n. 239;
15.	ex SS n. 259 "Vibrata"	divenuta	S.P. n. 240;
16.	ex SS n. 4 "Via Salaria"	divenuta	S.P. n. 235,
17.	Raccordo Monticelli-Marino del Tronto	divenuta	S.P. n. 236;
18.	Ex SS n. 78 "Picena"	divenuta	S.P. n. 237;

punto C.4g: Per le strade ivi indicate si procederà a concertazione con la Provincia di Macerata.

punti D.1, D.2,  
D.3, D.4, D.5:

Si aggiunge il seguente ulteriore comma all'art. 1 delle NTA del PTC:

"6. Entro un anno dall'approvazione del PTC, la Giunta provinciale sottopone al Consiglio provinciale una proposta contenente i seguenti elementi:

k) la verifica degli ambienti locali proposti dal PIT;

l) un più puntuale raccordo tra relazione e norme tecniche di attuazione del PTC, con la specificazione dei percorsi di montaggio e decisione relativi ai progetti prioritari; i contenuti tecnici degli studi di fattibilità di cui al punto 2.2 della relazione; la precisazione dei contenuti delle azioni e dei progetti di cui al successivo art. 2, sentiti gli enti locali interessati;

m) la definizione degli strumenti e delle procedure di valutazione preventiva dei progetti;

n) la definizione dello statuto dei progetti, in particolare dei progetti strategici pilota di cui al punto 5.5. della relazione;

o) la definizione dello schema strutturale del piano di cui al punto 5.3. della relazione.

punto D.6: Si accoglie l'integrazione suggerita per l'art. 16, comma 1. Pertanto si sostituiscono le parole: "un censimento dei fabbricati esistenti nelle zone agricole" con le parole: "il censimento dei fabbricati esistenti nelle zone agricole ai sensi dell'art. 15, comma 1, della L.R. 13/1990".

punto D.7: La Regione ha erroneamente fatto riferimento al comma 3 dell'art. 11 bis mentre trattasi dello stesso comma dell'art. 11.

Si sostituisce il comma 3 dell'art. 11 con il seguente:

"3. La individuazione delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di interesse provinciale avviene sulla base di una preliminare indicazione di una pluralità di aree formulata dalla Provincia entro un anno dall'approvazione del PTC. A tal fine, entro sei mesi dall'approvazione del PTC, la Giunta

provinciale sottopone all'esame del Consiglio una metodologia di valutazione preventiva circa la sostenibilità delle infrastrutture in termini di traffico generato e di impatti sul territorio circostante e circa la fattibilità economica e sociale. Nel procedimento di individuazione delle aree è fatta salva la competenza della Regione in materia di aree industriali ed ecologicamente attrezzate".

punto D.8: Si aggiunge alla fine dell'art. 2, comma 4, la seguente lettera:

"g) i criteri e la metodologia della verifica di sostenibilità ambientale delle azioni contenute nel piano stesso".

Norma transitoria:

In considerazione che molti Comuni hanno già adottato le procedure di adeguamento dei PRG al PPAR e che pertanto un'immediata entrata in vigore delle norme del PTC creerebbe difficoltà e ritardi nelle procedure di approvazione dei PRG, si inserisce la seguente norma transitoria (art. 27): "Fatte salve le norme immediatamente prevalenti e vincolanti, di cui all'art.3, comma 3, le presenti NTA non si applicano agli strumenti urbanistici generali in adeguamento al P.P.A.R. e relative varianti, già adottati dai Comuni al momento dell'approvazione del PTC."

2) **Di approvare** ai sensi dell'art. 25, comma 7, della Legge Regionale 05.08.1992 n. 34, il **PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (P.T.C.)** della Provincia di Ascoli Piceno, costituito dai seguenti atti ed elaborati:

I. **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

con i seguenti allegati facenti parte integrante e sostanziale della normativa stessa:

- A. Delibera di Consiglio Provinciale n° 107/1996 sul dimensionamento degli Strumenti Urbanistici Comunali;
- B. Delibera di Consiglio Provinciale n° 124/2002 sulle procedure degli Accordi di Programma;
- C. Elenco dei Centri e Nuclei storici e censimento degli stessi;

Sono inoltre allegati come parte integrante e sostanziale del piano:

- D. Scheda tipo censimenti fabbricati zona agricola;
- E. Codice di buona pratica agricola;

II. **RELAZIONE**

III. **TAVOLE:**

Sistema ambientale:

1. Carta dei valori naturalistico-vegetazionali (**TAV:1-a**);
2. Carta degli habitat naturali e seminaturali (**TAV:2-a**);
3. Carta dell'uso agro-silvo-pastorale del suolo (**TAV:4-a**);
4. Carta rischio geomorfologico: individuazione delle frane censite dalla Regione Marche e dei tratti stradali dissestati indicati dai Tecnici della Provincia di Ascoli Piceno (**TAV:5-a**);
5. Carta delle aree in frana e delle aree esondabili (**TAV:6-a**);
6. Carta della vulnerabilità degli acquiferi sotterranei delle medie e bassi valli dei fiumi Tronto, Aso, Tenna. (**TAV:7-a**)

In allegato alla relazione generale sono riportate le seguenti tavole:

- localizzazione frane da crollo – sisma settembre, ottobre 1997;
- carta eomorfologia con indicazione dei livelli di permeabilità;
- industrie a rischio di incidente rilevante presenti sul territorio provinciale individuate ai sensi del D.P.R. 175/88,



- carta della classificazione sismica ufficiale;
- comuni oggetto di interventi ammissibili di ricostruzione post sisma;
- carta del rischio sismico;
- carta delle massime intensità sismiche osservate (MCS)

#### Sistema Socio-Economico:

In allegato alla relazione generale sono riportate le seguenti tavole:

- carta degli addetti per macrosettori e principali tipologie produttive per comune;
- carta degli indici di concentrazione territoriale delle unità locali manifatturiere;
- carta della popolazione residente – variazione % 1961 – 1971;
- carta della popolazione residente – variazione % 1971 – 1981;
- carta della popolazione residente – variazione % 1981 – 1991;
- carta della popolazione residente – variazione % 1991 – 1997;
- densità della popolazione residente per comune ed ambiti territoriali di piano;
- tasso di attività – variazione % 1981 – 1991;
- carta degli interventi urbanistici del Patto Territoriale della Provincia di Ascoli P.;
- carta degli ambiti territoriali individuati dal Patto Territoriale e Comuni di intervento,
- carta della potenzialità territoriale del Patto e della individuazione dei 30 Comuni di intervento;
- carta delle tipologie di investimenti privati del Patto territoriale;
- carta degli ambiti territoriali individuati dal PTC;
- principali insediamenti industriali per poli specialistici;
- carta dei prodotti tipici;
- carta dell'ospitalità rurale ed agrituristica.

#### Sistema Infrastrutturale:

1. carta del sistema infrastrutturale (TAV:6-s);
2. carta delle viabilità ai diversi livelli amministrativi(TAV:7-s);
3. carta del sistema infrastrutturale e dei centri storici (TAV:8-s);
4. carta di individuazione delle cave, delle discariche, degli impianti di depurazione comunali e della conformità delle acque superficiali (TAV:5-s);
5. carta del sistema infrastrutturale e dei punti critici (TAV:4-s);

In allegato alla relazione generale sono riportate le seguenti tavole:

- carta della viabilità provinciale;
- carta delle linee provinciali di trasporto pubblico;
- carta delle linee provinciali di trasporto scolastico.

#### Sistema Insediativo:

- carta storica IGM 1894: individuazione dei centri e nuclei storici (TAV:1-i);
- carta dei valori storico-archeologici (TAV:2-i);
- carta dell'uso del suolo: distribuzione degli insediamenti TAV:3-i);

In allegato alla relazione generale sono riportate le seguenti tavole:

- carta delle sedi Giustizia,
- carta delle sedi Istruzione,
- carta delle sedi Amministrative e Finanziarie,
- carta delle sedi Sanità.

#### Approfondimenti Fascia Costiera:

- 1 sistema ambientale: carte delle aree in frana e delle aree esondabili (TAV:3-a);
- 2 sistema ambientale: territorio rurale della fascia costiera (TAV:8-a);
- 3 sistema insediativo: carta degli usi antropici del suolo(TAV:4-i).

Tavola di sintesi:

1. indicazioni progettuali – fascia costiera(TAV:4-ip);
2. indicazioni progettuali - montagna(TAV:5-ip);
3. indicazioni progettuali – valle del Tronto(TAV:1-ip);
4. indicazioni progettuali – valle dell’Aso(TAV:2-ip);
5. indicazioni progettuali – valle del Tenna(TAV:3-ip);
6. sintesi delle indicazioni progettuali – fascia costiera(TAV:4-sp);
7. sintesi delle indicazioni progettuali – montagna(TAV:5-sp);
8. sintesi delle indicazioni progettuali – valle del Tronto(TAV:1-sp);
9. sintesi delle indicazioni progettuali – valle dell’Aso(TAV:2-sp);
10. sintesi delle indicazioni progettuali – valle del Tenna(TAV:3-sp);
11. proposte di Piano(TAV:1-pp).

## IV. PROTOCOLLI D’INTESA:

- zona “Sentina” (tra Provincia e Comuni di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto);
- Parco Nazionale dei Monti Sibillini (tra Provincia e rappresentanti Ente Parco);
- Studio e rivalutazione travertino Acquasantano (tra Provincia di Ascoli Piceno, Camera di Commercio, Agricoltura, Artigianato e Comuni di Acquasanta Terme e Ascoli Piceno);
- Sistemazione insediamenti produttivi Valle del Tronto tra Provincia e Nucleo di Industrializzazione;

- 3) **Di dare mandato** al dirigente del Settore di provvedere alla pubblicazione e deposito secondo quanto stabilito dal citato art. 25, comma 2, della L.R. n° 34/92;
- 4) **Di trasmettere** una copia completa degli elaborati del P.T.C adeguato alla Regione Marche come previsto dal Decreto di accertamento di conformità;

*Successivamente, su proposta del Presidente*

### IL CONSIGLIO PROVINCIALE


*Con voti n. 18 favorevoli, n. 7 contrari (Bruno BELLEGGIA, Vittorio SANTORI, Cecilia BIONDI, Emidio VALENTINI, Pasqualino PIUNTI, Vittorio CRESCENZI, Francesco LANCIOTTI) e n. 2 astenuti (Alessandro VOLPONI e Giuseppe TORQUATI), espressi in forma palese e per alzata di mano dai n. 27 Consiglieri presenti e n. 25 votanti*

### DELIBERA


*Di dichiarare il suesteso atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, 4° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, emanato con decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
(Ubaldo Maroni)



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Giovanni Alleva)




**Attestato di pubblicazione**

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia del presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia in data **24 DIC. 2002** e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi.

Ascoli Piceno, li **24 DIC. 2002**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Giovanni Alleva)



Il presente atto è divenuto esecutivo il **17 DIC. 2002**

non essendo soggetto al controllo preventivo di legittimità

per esame favorevole del CO.RE.CO. nella seduta del

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l'esecuzione:

Al Settore

*Urbanistica*

Al Servizio

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Giovanni Alleva)





Protocollo n. \_\_\_\_\_ Pos. \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Class. \_\_\_\_\_ Allegato alla deliberazione consiliare  
n° 209 del 17/12/2002

**OGGETTO:** L.R. 5 agosto 1992, n. 34, art. 25, comma 7 - approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), redatto ai sensi dell'art. 20 del Decreto Leg.vo 267/2000 e degli artt. 12 e 25 della L.R. 34/92.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO  
IL DIRIGENTE DI SETTORE

SECRETARIO GENERALE  
(Dott. *Alleva*)

**VISTO** l'art. 25 della Legge Regionale n. 34 del 05.08.1992;

**RICHIAMATO** l'atto del Consiglio provinciale n.23 del 25.03.99, con cui veniva adottato lo schema del P.T.C. da parte della Provincia di Ascoli Piceno;

**RICHIAMATO ALTRESÌ** l'atto del Consiglio provinciale n. 106 del 18.07.2000 con cui veniva adottato definitivamente il P.T.C.;

**DATO ATTO CHE** con decreto del Presidente della giunta Regionale n. 118 del 27 giugno 2001, è stata accertata la conformità del P.T.C. della Provincia di Ascoli Piceno, subordinatamente all'adeguamento di alcuni rilievi di seguito riportati:

"A) E' accertato, senza rilievi, il rispetto delle normative e degli indirizzi statali e regionali in tema di programmazione socio-economica e territoriale da parte del PTC della Provincia di Ascoli Piceno;

B) E' accertata la conformità del PTC della provincia di Ascoli Piceno al Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) e il rispetto delle norme in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, subordinatamente all'adeguamento ai seguenti rilievi in sede di approvazione da parte della amministrazione provinciale:

.....omissis.....;  
C) E' accertata la conformità del PTC della provincia di Ascoli Piceno al Piano di Inquadramento Territoriale regionale (PIT), subordinatamente all'adeguamento ai seguenti rilievi, in sede di approvazione da parte della amministrazione provinciale:

.....omissis.....;  
D) Il PTC dovrà, inoltre, in sede di approvazione da parte della amministrazione provinciale, esprimere impegno di accoglimento delle seguenti indicazioni e raccomandazioni:

.....omissis.....;  
I rilievi, le indicazioni e le raccomandazioni dovranno essere recepiti sia come dispositivo generale nei documenti metodologici del PTC sia come modificazione di ciascuno dei punti dei documenti e degli elaborati grafici del PTC ove s'è verificata la necessità di tale adeguamento al rilievo, all'indicazione o alla raccomandazione espressi.

C:\Documenti\PTC\delibera approvazione ptc.doc

La richiesta di stralcio dovrà essere rispettata mediante gli opportuni stralci del testo specificamente richiamato."

**VISTO CHE** a seguito dei rilievi formulati dalla Regione in sede di accertamento di conformità, con determina dirigenziale n. 45 del 21.12.2001 è stato ritenuto opportuno affidare ai coordinatori del P.T.C provinciale Piergiorgio Bellagamba e Piero Cavalcoli, un incarico di consulenza per l'adeguamento e la revisione degli elaborati di piano ai sopra citati rilievi in affiancamento all'Ufficio di piano del Settore;

**VISTA** la relazione redatta dai coordinatori del PTC il 22.11.02 acclarata al protocollo n. 3497 del 02.12.2002, condivisa e fatta propria dallo scrivente Settore e di seguito riportata (la cronologia numerica è stata modificata per consentire un riferimento chiaro e più puntuale):

"Si premette che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 118 del 27 giugno 2001 è stata accertata la conformità del PTC della Provincia di Ascoli Piceno, subordinatamente all'adeguamento di alcuni rilievi, indicazioni e raccomandazioni facendo presente che la cronologia numerica è stata modificata per consentire un riferimento chiaro e più puntuale:

"Al fine di stabilire con chiarezza il valore normativo dei documenti di piano, il PTC dovrà procedere a modificare gli articoli delle NTA sotto riportati":

- B.1 art.1 - per ridefinire la gerarchia dei livelli di pianificazione ai sensi delle L.R. 34/92 e L. 394/91;
- B.2 art. 3 comma 2 - per indicare quali siano gli strumenti che intende attivare in merito alla progettazione concertata (es. Accordi d'arca, Conferenze dei sindaci, ecc.);
- B.3 art. 20 commi 1 e 7 - per esplicitare se queste norme debbano essere interpretate come indirizzo al Prg in materia di corretta attuazione del Ppar o come imposizione di una salvaguardia propria di Ptc. In quest'ultima ipotesi la norme dovranno, per la salvaguardia proposta, usare dizioni proprie di PTC;
- B.4 art. 23 - per evidenziare la natura di indirizzo della norma per la redazione del PPAE, in coerenza con il PTC oltre che con il PRAE;
- B.5 art. 24 - per evidenziare la natura di indirizzo della norma per la redazione dei Piano provinciale di settore, in coerenza con il Piano regionale di gestione rifiuti;
- B.6 Art. 5 comma 3 - per individuare gli ambiti territoriali di rilevanza intercomunale che rappresentino il riferimento per lo svolgimento delle conferenze d'area finalizzate alla redazione concertata fra i comuni dei PRG;
- B.7 Art. 11 comma 3 - per precisare almeno i criteri tecnici e le procedure (ad esempio: redazione di studi preliminari sugli impatti ambientali e sugli effetti territoriali), attraverso cui sia possibile l'individuazione delle aree industriali di rilevanza provinciale; dette individuazioni delle aree per insediamenti produttivi rivestiranno caratteristica di variante al PTC e come tali dovranno essere approvate con le stesse modalità dei PTC medesimo;
- B.8 Art. 9 comma 2 - per indicare senza ambiguità quali siano i vincoli di PTC da trasporre sulle carte dello strumento urbanistico generale comunale vigente,  
Al fine di eliminare elementi di contrasto con la normativa sovraordinata vanno adeguate le seguenti norme di PTC:
- B.9 Art. 13 comma 2 - non rientrando la definizione degli standard fra le materie proprie di PTC;

SECRETARIO GENERALE  
(Dot. Giovanni Alleva)

*[Handwritten initials and marks]*

B.10 Art. 12 - perché la dizione "attività produttive speciali" determina ambiguità e conflittualità con le normative sovraordinate;

B.11 Art. 18 - per evitare ambiguità interpretative sui mutamenti di destinazione d'uso relativi al patrimonio edilizio esistente in territorio agricolo.

C) E' accertata la conformità del PTC della provincia di Ascoli Piceno al Piano di Inquadramento Territoriale regionale (PIT), subordinatamente all'adeguamento ai seguenti rilievi, in sede di approvazione da parte della amministrazione provinciale:

C.1 Il PTC dovrà fare esplicito riferimento al PIT con un richiamo all'art. B.0. Accordi di copianificazione - facente parte delle Disposizioni di attuazione del PIT- e degli ambiti a cui si applica, ovvero delle scelte che sono rinviate a successivi accordi di copianificazione con la Regione;

C.2 Il PTC dovrà specificare le condizioni di ammissibilità per le opere di importanza provinciale che comportino rilevanti trasformazioni dello stato delle risorse naturali e territoriali, nel rispetto di quanto previsto al punto 4 lettera n. (Direttive di raccordo con i PTC) delle Disposizioni di attuazione del PIT;

C.3 Il PTC dovrà specificare le congruenze fra i cantieri progettuali del PIT e i Progetti Provinciali;

C.4 Per il settore viabilità e trasporti il PTC dovrà recepire i seguenti rilievi:

C4a) Fascia costiera

- Ipotesi di delocalizzazione dell'autostrada. Il PTC dovrà rinviare decisioni in merito alla soluzione del traffico sulla SS 16 Adriatica e sulla Autostrada A14 ad approfondimenti di fattibilità - attualmente non disponibili - ai quali concorrano la Regione e le Province interessate, coerentemente con la impostazione del Corridoio Adriatico. Si conferma, per come previsto nel PTC, l'opportunità di individuare una fascia territoriale di salvaguardia, al fine di disporre del suolo sufficiente ad una futura eventuale realizzazione di infrastrutture.

Tale fascia territoriale di salvaguardia deve essere intesa come indirizzo per le amministrazioni interessate.

- Il PTC negli elaborati grafici dovrà chiarire il ruolo delle ipotesi di tracciati viari paralleli alla costa di seguito indicati:

- Tracciato della strada così detta "Mezzana" la Provincia dovrà indicare un unico tracciato rispetto a quelli proposti, ferma restando la necessità di approfondimenti di fattibilità ai quali dovranno necessariamente partecipare la Regione e le altre Province interessate;

C4b) Area montana

Progetto "A.F.A." (L.R. 31/97) Mare-Monti Trenino Porto San Giorgio Amandola. Il PTC negli elaborati dovrà modificare la denominazione "trenino" con altra più attinente ed esplicitare il contenuto e le finalità del progetto tenendo conto che sia nei Piani generali sia in quelli di settore, non è prevista la ricostruzione della linea ferroviaria Porto San Giorgio-Amandola.

C4c) Area montana, Valli dei Tronto, dell'Aso e dei Tenna

Progetto qualità dei trasporti. Gli elaborati di PTC dovranno contenere la dicitura prevista per l'area del Tronto: "unificazione aziende pubbliche del trasporto su gomma; abbonamento integrato Fs-bus".

C4d) Valle del Tronto (Tesino e Menocchia), Val d'Aso

Realizzazione tratti di strada "Mezzina": tratto da Offida a Castel di Lama, in connessione con il tratto abruzzese per Teramo e tratto Grottazolina, Petritoli.1 Carassai, Cossignano, Offida. Poiché non è prevista la realizzazione di tali tratti nel PRT, è necessario verificare il ruolo assegnato dal PTC. Se, coerentemente con le

strategie PIT.STINF 9, il PTC intende fare assumere a tali infrastrutture un ruolo di importanza provinciale, occorre che lo stesso sia verificato attraverso concertazione con i soggetti interessati.

C4e) Valle del Tenna

Adeguamento SS 433 in tratto Servignano Amandola. La strada interessata dalla prevista proposta di adeguamento nel tratto in questione è la SS 210 e non della 433. Occorre inserire la correzione accertata.

C4f) NTA Art. 14 comma 3 - Sistema della viabilità.

Gli elaborati di PTC dichiarano di assumere le opere relative alla viabilità già definite in precedenti atti di programmazione. Si raccomanda tuttavia, in merito alla Transcollinare Piceno-Aprutina (Ascoli-Comunanza-Amandola) - chiamata anche Pedemontana nella programmazione regionale -, di definire, precisare e confermarne il ruolo. Su tale arteria, infatti, si stanno investendo risorse statali per la realizzazione di un tratto in località Croce di Casale.

Protocollo d'intesa per redistribuzione competenze reti viarie: In sede di adeguamento gli elaborati di PTC dovranno tenere conto del D.Lgs. 112 in materia di trasferimento delle competenze alla regione e alle province.

C4g) SP dell'ETE Morto, Strada Mezzina, alternativa all'autostrada

Poiché non si riscontra l'avvenuta concertazione delle nuove arterie previste dal PTC (SP dell'ETE Morto, Strada Mezzina, alternativa all'autostrada) con la Provincia di Macerata, le stesse dovranno essere sottoposte alla concertazione stessa.

D) Il PTC dovrà, inoltre, in sede di approvazione da parte della amministrazione provinciale, esprimere impegno di accoglimento delle seguenti indicazioni e raccomandazioni:

D.1 Il PTC procederà alla verifica degli ambienti locali proposti dal PIT nell'ambito dell'attuazione del PTC alla luce delle proprie interpretazioni dei territori della provincia da effettuarsi entro un periodo di 12 mesi dall'approvazione del PTC stesso;

D.2 Il PTC procederà al miglioramento dei raccordi tra le previsioni contenute nella relazione e le disposizioni delle norme tecniche di attuazione.  
In particolare dovrà:

- specificare la definizione dei percorsi di montaggio e decisione relativi a progetti prioritari;
- dare contenuto tecnico agli studi di fattibilità di cui al punto 2.2 della relazione;
- precisare meglio alcuni contenuti di azioni e progetti di cui all'art.2, facendosi carico anche dei problemi di interpretazione e attuazione da parte dei comuni;

D.3 Il PTC procederà a potenziare decisamente gli strumenti e le procedure della valutazione preventiva, assolutamente indispensabili in un approccio che privilegia la promozione dei progetti piuttosto che la regolazione del territorio;

D.4 Il PTC procederà a definire meglio lo statuto dei Progetti in particolare dei progetti strategici pilota di cui al punto 5.5. della relazione;

D.5 Il PTC procederà a definire meglio lo Schema strutturale del Piano di cui al punto 5.3 della relazione;

D.6 Il PTC - al fine di evitare ambiguità interpretative - dovrà integrare all'art. 16 comma 1 delle NTA la dizione " un censimento dei fabbricati esistenti nelle zone agricole" aggiungendo " ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 13/90";

D.7 Il PTC procederà ad integrare l'art. 11 bis con indicazioni di una metodologia che consenta di valutare preventivamente la sostenibilità delle infrastrutture in termini di traffico generato e di impatti sul territorio circostante.

UFFICIO GENERALE  
(Dott. Giovanni All'...

Handwritten initials and signature.

D.8 Il PTC procederà ad introdurre all'art.2, comma 4, la seguente lettera: "lett. g): i criteri e la metodologia della verifica di sostenibilità ambientale delle azioni contenute nel Piano stesso.

I rilievi, le indicazioni e le raccomandazioni dovranno essere recepiti sia come dispositivo generale nei documenti metodologici del PTC sia come modificazione di ciascuno dei punti dei documenti e degli elaborati grafici del PTC ove si verifichi la necessità di tale adeguamento al rilievo, all'indicazione o alla raccomandazione espressi.  
La richiesta di stralcio dovrà essere rispettata mediante gli opportuni stralci del testo specificamente richiamato.

Una copia completa di allegati del PTC adeguato sulla base dei rilievi, delle indicazioni e alle raccomandazioni sopraesposti ed approvato dalla Provincia dovrà essere trasmesso alla Regione Marche".

**Da un dettagliato esame dei sopracitati rilievi, indicazioni e raccomandazioni formulati dalla Regione Marche, l'adeguamento della Provincia può fondarsi sui seguenti quattro elementi di giudizio:**

- A. l'accertamento del rispetto delle normative e degli indirizzi statali e regionali in materia di programmazione socio-economica e territoriale;
- B. l'accertamento della conformità al Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) e alle norme in materia di urbanistica e pianificazione territoriale;
- C. l'accertamento della conformità al Piano di Inquadramento Territoriale (PIT);
- D. l'opportunità di accogliere alcune indicazioni e raccomandazioni.

L'accertamento di cui al punto A è espresso senza alcun rilievo.

L'accertamento di cui al punto B è invece espresso in via subordinata, disponendo l'adeguamento a undici rilievi, di seguito numerati, per comodità, da B1 a B11.

L'accertamento di cui al punto C è espresso, anche in questo caso, subordinatamente all'adeguamento ad un certo numero di rilievi, precisamente quattro, dunque numerati da C1 a C4. Tuttavia l'ultimo, riferito al settore della viabilità e trasporti, è a sua volta composto da sette osservazioni particolari, che pertanto sono così numerate: C4a, C4b, ....C4g.

Le raccomandazioni di cui al punto D, infine, sono riassunte in otto punti, numerati da D1 a D8.

Un certo numero dei punti di rilievo o di raccomandazione riguarda infine il corpo normativo; si tratta dei punti: B1, B2, B3, B4, B5, B8, B9, B10, B11, D6, D7, D8.

**Con specifico riferimento ad ognuno dei punti sopra definiti, si evidenzia quanto segue:**

punto B.1: riguarda l'art. 1 esso è già adeguato così come è formulato. Infatti, tiene già conto della L.R. 34/1992 e della legge 394/1991. I rapporti, di volta in volta, di sovraordinazione o di diretta prevalenza delle prescrizioni o delle norme di uno dei piani elencati nell'art. 1 delle NTA sono definiti dalle leggi che disciplinano i singoli piani ivi richiamati.  
Una precisa gerarchia tra tutti i suddetti piani non può essere stabilita a priori, ma è necessario verificare il momento in cui i singoli piani vengono approvati, quello che prevedono nei reciproci rapporti, gli eventuali mutamenti delle normative che li riguardano.

SECRETARIO GENERALE  
(Dot. *De Santis, Allera*)

*inf*



Ad esempio, l'art. 25, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, stabilisce che il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.

L'art. 17, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, stabilisce: "I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla legge 27-12-1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10-5-1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10-9-1982, n. 915; i piani di cui all'art. 5 della legge 29-6-1939, n. 1497, e all'art. 1-bis del decreto-legge 27-6-1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8-8-1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'art. 7 della legge 8-7-1986, n. 349; i piani generali di bonifica. La vicenda di questi piani, poi, è stata resa oltremodo complicata dalle leggi 3 agosto 1998, n. 267 e 11 dicembre 2000, n. 365.

L'art. 57, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabilisce "La Regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempre che la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti".

In ogni caso le preoccupazioni che il P.T.C. possa ampliare il proprio ambito di competenza fuori luogo: l'uso della nozione "quadro di riferimento" per il PTC non intende significare una sua prevalenza nei confronti della pianificazione regionale, statale o comunitaria. Prevalenza che sarebbe, dati i vincoli di legge, impossibile, ma sta a significare - molto più semplicemente - che tutte le previsioni e le indicazioni degli strumenti di pianificazione sovraordinata trovano riferimento e collocazione nel PTC. E' sufficiente considerare che l'art. 1 delle NTA richiama l'art. 12 della L.R. 34/1992, ai sensi del quale: "I piani territoriali di coordinamento (PTC), nel rispetto del piano paesistico ambientale regionale (PPAR), del piano di inquadramento territoriale (PIT) e dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, determinano gli indirizzi generali di assetto del territorio provinciale, ecc."

punto B.2: riguarda l'art. 3, comma 2. Detta disposizione va bene così come è formulata. E' evidente che la progettazione concertata comprende tutti gli strumenti che la attuano (quelli vigenti e quelli futuri). L'elenco, tra l'altro, è già desumibile dalla lettera a) dello stesso comma 2. Comunque, si vedano anche i chiarimenti al punto B6 la lettera a) del comma 2 dell'art. 3 che si modifica nel seguente modo: "i protocolli d'intesa e gli accordi di programma con gli enti operanti nel territorio, le conferenze di servizi e le altre forme di pianificazione e co-pianificazione previste dalle vigenti norme";

punto B.3: Riguarda l'art. 20 trattato anche nel successivo punto B.8. Il comma 9 dell'art. 20 è sostituito dal seguente: Le disposizioni dei commi 1 e 7

SECRETARIO GENERALE  
(Dott. Giovanni Allvici)

if

hanno efficacia di indirizzo nella predisposizione ed approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali e relative varianti ai fini della corretta attuazione del P.P.A.R..  
Conseguentemente i commi 1 e 7 dell'art. 3, comma 3, vengono stralciati.

punto B.4: L'art. 23 si modifica nel seguente modo anche in base ai recenti sviluppi legislativi e pianificatori:

"Art. 23 (Norme per le attività estrattive) - 1. Le attività estrattive sono disciplinate dalle leggi regionali 1 dicembre 1997, n. 71; 17 dicembre 1999, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) e dal Programma provinciale delle attività estrattive (PPAE)" il quale potrà fissare norme prevalenti e vincolanti sugli strumenti urbanistici comunali.

punto B.5: L'art. 24. si modifica nel seguente modo, anche in base ai recenti sviluppi legislativi e pianificatori:

"Art. 24 (Criteri generali per l'individuazione dei siti da adibire a discarica nel territorio provinciale) - 1. I criteri generali per l'individuazione dei siti da adibire a discarica sono individuati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dalla L.R. 28 ottobre 1999, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dal piano regionale e dal piano provinciale dei rifiuti. Le procedure per l'approvazione dei progetti e per l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nel rispetto delle suddette norme di legge e di piano, sono stabilite dalla delibera di Consiglio provinciale n. 226/2002".

punto B.6: Per quanto riguarda la necessità di individuare gli ambiti territoriali di rilevanza intercomunale, si rileva che le indicazioni contenute nei punti B6 e B7 del Decreto sollecitano l'Amministrazione della Provincia di Ascoli Piceno ad attuare impegni già assunti all'atto della adozione del Piano territoriale (in data 18/7/2000), allo scopo di garantire "processualità" e "continuità" delle scelte di Piano.

**Gli Ambiti territoriali di rilevanza intercomunale rappresentano il riferimento per lo svolgimento delle Conferenze d'area, finalizzate alla redazione concertata fra i Comuni dei Piani Regolatori Generali.**

**L'art. 5 delle Norme tecniche di attuazione "Redazione concertata tra i Comuni dei PRG", impegna l'Amministrazione provinciale a definire tali ambiti entro tre mesi dalla adozione dello stesso PTC.**  
**L'impegno può essere ribadito nella fase attuale di conclusione del procedimento di approvazione ed attestare la ripresa del processo di pianificazione della Provincia, che conferma l'impegno ad attivare Conferenze d'area per aggregazioni di Comuni, valide per svolgere una funzione istruttoria e di spinta alla "copianificazione" e "concertazione" da parte di Comuni in stretto rapporto fisico e strutturale. Tali disposizioni trovano riscontro in normative adottate da altre Province in attuazione di leggi regionali specifiche. Il comma 3 dell'art. 5 pertanto si modifica nel seguente modo: "Il Comune interessato e quelli confinanti costituiscono l'ambito territoriale di riferimento per lo svolgimento della conferenza d'area; a tal fine prima dell'adozione del PRG il Sindaco o suo delegato partecipa alla conferenza d'area con i Sindaci confinanti o loro delegati."**

SECRETARIA CENTRALE  
PROV. ASCOLI PICENO  
PROF. GIOVANNI ALLEVIGI

**punto B.7:** *in merito all'opportunità di precisare i criteri e le procedure per individuare le aree industriali di rilevanza provinciale, l'art. 11 delle Norme tecniche, "Aree per insediamenti produttivi di interesse provinciale" già prevede un esplicito impegno della Provincia ad individuare tali aree entro un anno dalla adozione del PTC.*

*I criteri di individuazione di tali aree sono già delineati nelle Norme e fanno riferimento alla dotazione delle necessarie opere di urbanizzazione ed infrastrutture, nonché alla compatibilità con il contesto ambientale; essi possono essere specificati per consentire, con il contributo degli stessi Comuni interessati alla procedura definitiva, il riconoscimento di quelle Aree che necessitano di un diretto interessamento da parte della Provincia.*

*Per le Aree esistenti i criteri di selezione che possono richiedere un interesse provinciale sono riconducibili ai seguenti:*

- *Dimensione dell'insediamento produttivo, riferito alla superficie territoriale occupata, in stretto rapporto con le caratteristiche economiche (distretti produttivi) e sociali in cui l'area ricade; la soglia dimensionale minima può essere individuata sulla base di una precisa ricognizione ed interpretazione della situazione esistente;*
- *Disponibilità di aree di espansione, capaci di fornire risposta ad una domanda di nuove aree a destinazione produttiva;*
- *Ubicazione in diretto rapporto con i territori di più Comuni;*
- *Grado di accessibilità e collocazione rispetto alla rete stradale ed alle altre reti (ferrovie, aeroporti, porti);*
- *Integrazione di funzioni diverse (produttive, terziarie, commerciali, direzionali) che possono assegnare alla singola area potenzialità diverse di trasformazione e sviluppo;*
- *Condizioni di compatibilità con l'ambiente naturale ed urbano, che esigono un impegno consistente per la riqualificazione delle aree stesse, attraverso parametri significativi (inquinamento atmosferico da veicoli industriali e di trasporto privato, inquinamento atmosferico da riscaldamento, inquinamento delle acque, produzione di rifiuti solidi, inquinamento acustico, ecc.).*

*L'applicazione di tali criteri all'insieme delle aree produttive esistenti, tenendo conto che esse si presentano secondo modelli diversi (distribuzione di piccole aree in stretto rapporto con il sistema insediativo diffuso, nelle Valli del Tenna e dell'Aso; concentrazioni di notevoli dimensioni nella Valle del Tronto, in rapporto alla politica di industrializzazione attuata nelle aree del Mezzogiorno, di cui l'area stessa ha fatto parte), può consentire di individuare le aree che hanno un valore strutturante per l'intero territorio provinciale e necessitano di una azione coordinata tra Comuni e Provincia.*

*Per quanto riguarda le nuove aree produttive il Piano indica quali ambiti da privilegiare quelli localizzati in corrispondenza dei nodi delle reti di mobilità, che offrono migliori condizioni di accessibilità: in particolare il Piano individua i nodi di intersezione tra la strada "Mezzina" e le direttrici vallive. A tale criterio vanno aggiunti quelli sopra indicati per le aree esistenti onde consentire di selezionare nuove aree che si pongano in relazione, funzionale e produttiva, con le aree ed il sistema degli*

SECRETARIO GENERALE  
(Dott. Giovanni Allenga)

insediamenti esistenti. E' evidente che il primo dei criteri sopra indicati, per le nuove aree, viene modificato nel seguente modo: "Dimensione dell'insediamento produttivo previsto, riferito alla superficie territoriale che si prevede di occupare, in stretto rapporto con le caratteristiche economiche (distretti produttivi) e sociali in cui l'area ricade; la soglia dimensionale minima può essere individuata sulla base di una precisa ricognizione ed interpretazione della situazione esistente e di quella progettata".

Per il momento non si propongono modifiche delle NTA circa il suddetto punto.

punto B.8: riguarda l'art. 9, comma 2. Il medesimo art. 9, comma 2, dispone: "La trasposizione dei vincoli indicati nella cartografia del PTC è effettuata dai Comuni sulle carte dello strumento urbanistico generale comunale vigente. I risultati dell'attività di trasposizione sono trasmessi alla Provincia che provvede alla eventuale integrazione della cartografia del P.T.C.". Tale comma è sufficientemente chiaro: infatti, si desume agevolmente che i vincoli da trasporre sono soltanto quelli già indicati nella cartografia del PTC.

Comunque, nel merito della questione, si precisa che, in linea di principio, il PTC non introduce nuovi vincoli (v. anche chiarimenti forniti sull'art. 20 NTA). Le uniche eccezioni possono essere considerate le aree esondabili e le fasce di rispetto dei nuovi tracciati stradali.

In relazione alle prime si propone la seguente modificazione, tenendo conto dei piani nel frattempo sopravvenuti: il comma 8 dell'art. 20 NTA è sostituito dal seguente:

"8. Nelle aree di pertinenza fluviale, nelle fasce di esondazione e all'esterno degli alvei si applicano le indicazioni e le norme dettate dalle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni".

Per quanto riguarda le fasce di rispetto dei nuovi tracciati stradali, l'indicazione di RTC riguarda soltanto la Transcollinare Picena - Mezzina, per la quale si rinvia a quanto scritto in relazione all'art. 14 NTA.

punto B.9: riguarda l'art. 13. Non si introducono nuovi standard, ma si ripetono le prescrizioni usuali circa il modo di interpretare gli standard. In particolare, per quanto riguarda il riferimento agli "interventi e le opere di iniziativa privata aventi la medesima tipologia funzionale propria degli standard, ecc.", è necessario considerare che la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 20 maggio 1999 ha ormai fissato alcuni principi basilari che debbono improntare la formazione e la gestione dei piani regolatori quando prevede l'esigenza di porre un limite temporale invalicabile di validità dei vincoli e di possibilità di reiterazione dei vincoli scaduti, pena la necessità di prevedere la indennizzabilità dei vincoli stessi. Come è noto l'esigenza di prevedere tale indennizzo ricorre solamente quando i vincoli raggiungano un particolare grado di intensità; la Corte ha elencato in modo analitico i casi in cui risulta necessario il riconoscimento dell'indennizzo a favore delle proprietà private. Pertanto, è necessario limitare al massimo la reiterazione dei vincoli decaduti, adottando tutti gli accorgimenti prospettati nella citata sentenza per evitare l'insorgere dell'obbligo dell'indennizzo, per esempio - come

SECRETARIO COMUNALE  
(Cott. Giovanni Picena)

indicato dalla sentenza - facendo il più possibile ricorso ad una regolamentazione delle aree che permetta ai privati di procedere direttamente alla realizzazione dei servizi previsti, in regime di proprietà privata assoggettata a servitù di uso pubblico convenzionata. Per citare le parole della sentenza n. 179: "Inoltre è da precisare esplicitamente che sono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo con le connesse garanzie costituzionali (e quindi non necessariamente con l'alternativa di indennizzo o di durata predefinita) i vincoli che importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene. Ciò può essere il risultato di una scelta di politica programmatica tutte le volte che gli obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi, siano ritenuti realizzabili (e come tali specificatamente compresi nelle previsioni pianificatorie) anche attraverso l'iniziativa economica privata - pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento. Si fa riferimento, ad esempio, ai parcheggi, impianti sportivi, mercati e complessi per la distribuzione commerciale, edifici per iniziative di cura e sanitarie o per altre utilizzazioni quali zone artigianali o industriali o residenziali; in breve, a tutte quelle iniziative suscettibili di operare in libero regime di economia di mercato".

punto B.10: riguarda l'art. 12. Si propone di sopprimere l'art. 12 delle NTA; l'art 11 bis delle NTA adottate diventa art. 12;

punto B.11: riguarda l'art. 18. I mutamenti di destinazione d'uso sono evidentemente quelli ammessi dalla L.R. 13/1990. Si propone di aggiungere dopo le parole "sono ammessi i mutamenti delle destinazioni d'uso " le parole "di cui alla L.R. 13/1990 e successive modificazioni".

punti C.1, C.2, C.3: Si propone di aggiungere alla fine dell'art. 1 delle NTA del PTC i seguenti commi:

"3. In applicazione dell'art. B.0. delle disposizioni di attuazione del P.I.T. regionale, gli accordi di copianificazione si applicano alla definizione della visione guida, delle strategie territoriali e dei cantieri progettuali, nonché ai contenuti del P.I.T. identificati con la specifica notazione di cui al comma 2 del medesimo art. B.0. La Provincia, anche a mezzo del PTC e delle relative varianti, indica le previsioni di attrezzature di interesse regionale di cui alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34, per le quali attivare i suddetti accordi di copianificazione al fine del loro recepimento nel P.I.T.

4. Il PTC, nel rispetto delle disposizioni di attuazione del P.I.T. regionale valuta l'ammissibilità dei progetti per le opere di importanza provinciale che comportano rilevanti trasformazioni dello stato delle risorse naturali e territoriali (Val 6). A tal fine sono ritenute ammissibili le trasformazioni che, pur comportando una modificazione significativa dello stato delle risorse ambientali e territoriali, presentino un bilancio sostenibile degli effetti. La sostenibilità è individuata in rapporto alla compatibilità con gli obiettivi definiti dai piani e dalle normative di settore, alla congruenza con gli indirizzi del PIT e del PTC e degli altri piani urbanistici territoriali e alla capacità di compensazione degli eventuali effetti avversi. La valutazione di

SECRETARIO COMUNALE  
(Lott. Giovanni Tassoni)

ammissibilità viene espressa a seguito delle valutazioni sugli impatti ambientali e sugli effetti territoriali. Il procedimento di effettiva individuazione della sostenibilità è individuato mediante accordo di copianificazione di cui al comma 3.

5. All'art. 1 delle NTA del PTC che individua una serie di interventi connessi con tre cantieri progettuali del PIT viene aggiunto il seguente comma 5: "il PTC individua tre cantieri progettuali: il corridoio ambientale appenninico, il corridoio vallivo del Tronto, il transregionale Ascoli/Val Vibrata. Ogni scelta strategica contenuta nel PTC relativamente a detti cantieri viene specificata e attuata attraverso gli accordi di copianificazione di cui comma 3".

punto C.4a: Per quanto riguarda il sistema della mobilità, punto C4, vale quanto definito nella relazione di Piano al par. 5.3: la strada "Mezzina" viene individuata come intervento nettamente distinto dall'eventuale arretramento della autostrada A14, per diversa qualità e quantità dei flussi di traffico di pertinenza, per caratteristiche dei tracciati, ecc. Entrambi i tracciati possono, peraltro, essere collocati all'interno della medesima fascia di territorio indicata nello Schema stesso.

Il PTC propone un unico tracciato della strada Mezzina - non più di uno come sembra registrare il documento - la cui fattibilità è condizionata dalla progettazione definitiva del tracciato stesso (art. 14 NTA).

In data recente, 14/5/2002, il Consiglio Provinciale ha approvato il progetto preliminare di tracciato della strada Mezzina.

Il PTC propone, inoltre, che la fascia di territorio indicata possa interessare l'eventuale arretramento della A14, il cui tracciato deve essere definito in sede nazionale e regionale, sulla base di studio apposito di fattibilità, come richiesto dal Decreto in oggetto.

In considerazione che il PPAE è ancora in fase di redazione si propone di eliminare l'art. 23 tra le norme immediatamente prevalenti e vincolanti di cui all'art. 3, comma 3.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte si propongono le seguenti ulteriori modificazioni alle N.T.A.:

Art. 3, comma 3: venga eliminato il riferimento all'art. 23; inoltre con riferimento allo strumento dell'accordo di programma di cui all'art 34 del D. Leg.vo n° 267/2000, in seguito alla sostanziale modifica della L.R. n° 34/92, avvenuta con L.R. n° 19/2001, ed al parere in merito espresso dalla Giunta Regionale-Servizio Legislativo e Affari Istituzionali il 23.05.2002, prot. LEX/371/23/02/1.8.1, la Provincia, con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 124 del 29.07.2002, ha modificato e sostituito la precedente deliberazione consiliare n° 14/97 sugli indirizzi applicativi e sulle procedure di accordo di programma in variante allo strumento urbanistico. Pertanto va sostituita la dizione "delibera di Consiglio Provinciale n° 14/97" in "delibera di Consiglio Provinciale n° 124 del 29.07.2002". Lo stesso riferimento va considerato all'art. 26, comma 1, lettera B.

Art. 14, comma 3: si sostituiscono le parole "Transcollinare Picena" con le parole "Transcollinare Picena - Mezzina". La medesima sostituzione va effettuata negli altri punti del PTC e dei suoi elaborati

Dopo il comma 3 dell'art. 14 si aggiunge il seguente comma:

SECRETARIO GENERALE  
(Dot. Giovanni Allora)

**"4. L'individuazione del tracciato effettuata ai sensi del comma 3 ha efficacia di indirizzo nella predisposizione ed approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali e relative varianti ai fini della corretta attuazione del PTC.";**

punto C.4b: con riferimento agli "strumenti e i progetti" dell'area montana contenuti nella tabella allegata all'art. 2 delle N.T.A. si è provveduto a modificare la dizione "trenino" con "ex linea ferroviaria";

punto C.4c: si è provveduto ad inserire nella suddetta tabella, con riferimento alla Valle del Tenna e dell'Aso, la dizione "unificazione aziende pubbliche del trasporto su gomma; abbonamento integrato FS-Bus";

punto C.4d: vedi punto C4a;

punto C.4e: si è provveduto a correggere nella già citata tabella, con riferimento alla Valle del Tenna, la dizione "SS 433" con "SS 210";

punto C.4f: Per quanto riguarda la "Transcollinare Piceno - Aprutina" si conferma il ruolo delineato dal PIT: arteria di importanza regionale. Il comma 3 dell'art. 14 si riferisce non a questa strada, ma alla strada "Transcollinare Picena - Mezzina". V. punto C4a.

Riguardo il "Protocollo d'intesa per redistribuzione competenze reti viarie" si è provveduto a modificare negli elaborati la classificazione dei seguenti tratti di strada:

- |  |          |              |
|--|----------|--------------|
| 1) ex SS n. 433 "Valdaso"                | divenuta | S.P. n. 238; |
| 2) ex SS n. 210 "Fermana - Faleriense"   | divenuta | S.P. n. 239; |
| 3) ex SS n. 259 "Vibrata"                | divenuta | S.P. n. 240; |
| 4) ex SS n. 4 "Via Salaria"              | divenuta | S.P. n. 235, |
| 5) Raccordo Monticelli-Marino del Tronto | divenuta | S.P. n. 236; |
| 6) Ex SS n. 78 "Picena"                  | divenuta | S.P. n. 237; |

punto C.4g: Per le strade ivi indicate si procederà a concertazione con la Provincia di Macerata.

punti D.1, D.2,  
D.3, D.4, D.5:

Si propone di aggiungere il seguente ulteriore comma all'art. 1 delle NTA del PTC:

"6. Entro un anno dall'approvazione del PTC, la Giunta provinciale sottopone al Consiglio provinciale una proposta contenente i seguenti elementi:

- la verifica degli ambienti locali proposti dal PIT;
- un più puntuale raccordo tra relazione e norme tecniche di attuazione del PTC, con la specificazione dei percorsi di montaggio e decisione relativi ai progetti prioritari; i contenuti tecnici degli studi di fattibilità di cui al punto 2.2 della relazione; la precisazione dei contenuti delle azioni e dei progetti di cui al successivo art. 2, sentiti gli enti locali interessati;
- la definizione degli strumenti e delle procedure di valutazione preventiva dei progetti;

SECRETARIATO CENTRALE  
(Dott. *[firma]* ALONCI)

*[firma]*  
*[firma]*

- d) la definizione dello statuto dei progetti, in particolare dei progetti strategici pilota di cui al punto 5.5. della relazione;  
e) la definizione dello schema strutturale del piano di cui al punto 5.3. della relazione.

punto D.6: Si accoglie l'integrazione suggerita per l'art. 16, comma 1. Pertanto si propone di sostituire le parole: "un censimento dei fabbricati esistenti nelle zone agricole" con le parole: "il censimento dei fabbricati esistenti nelle zone agricole ai sensi dell'art. 15, comma 1, della L.R. 13/1990".

punto D.7: La Regione ha erroneamente fatto riferimento al comma 3 dell'art. 11 bis mentre trattasi dello stesso comma dell'art. 11.

Si propone di sostituire il comma 3 dell'art. 11 con il seguente:

"3. La individuazione delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di interesse provinciale avviene sulla base di una preliminare indicazione di una pluralità di aree formulata dalla Provincia entro un anno dall'approvazione del PTC. A tal fine, entro sei mesi dall'approvazione del PTC, la Giunta provinciale sottopone all'esame del Consiglio una metodologia di valutazione preventiva circa la sostenibilità delle infrastrutture in termini di traffico generato e di impatti sul territorio circostante e circa la fattibilità economica e sociale. Nel procedimento di individuazione delle aree è fatta salva la competenza della Regione in materia di aree industriali ed ecologicamente attrezzate".

punto D.8: Si propone di aggiungere alla fine dell'art. 2, comma 4, la seguente lettera:  
"g) i criteri e la metodologia della verifica di sostenibilità ambientale delle azioni contenute nel piano stesso".

#### **Norma transitoria:**

1. In considerazione che molti Comuni hanno già adottato le procedure di adeguamento dei PRG al PPAR e che pertanto un'immediata entrata in vigore delle norme del PTC creerebbe difficoltà e ritardi nelle procedure di approvazione dei PRG, sembra opportuno inserire la seguente norma transitoria (art. 27): **"Fatte salve le norme immediatamente prevalenti e vincolanti, di cui all'art.3, comma 3, le presenti NTA non si applicano agli strumenti urbanistici generali in adeguamento al P.P.A.R. e relative varianti, già adottati dai Comuni al momento dell'approvazione del PTC."**

**CONSIDERATO CHE** la fase di adeguamento dei rilievi formulati dalla Regione Marche in sede di accertamento di conformità, possa ritenersi conclusa

## **PROPONE**

**Di adottare apposito atto deliberativo avente le seguenti finalità:**



1) **Di adeguarsi** ai rilievi formulati dalla Regione Marche in base al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.118 del 27 giugno 2001, con cui è stata accertata la conformità del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Ascoli Piceno. Tale adeguamento si fonda su quattro elementi di giudizio:

- A. l'accertamento del rispetto delle normative e degli indirizzi statali e regionali in materia di programmazione socio-economica e territoriale;
- B. l'accertamento della conformità al Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) e alle norme in materia di urbanistica e pianificazione territoriale;
- C. l'accertamento della conformità al Piano di Inquadramento Territoriale (PIT);
- D. l'opportunità di accogliere alcune indicazioni e raccomandazioni.

L'accertamento di cui al punto A è espresso senza alcun rilievo.

L'accertamento di cui al punto B è invece espresso in via subordinata, disponendo l'adeguamento a undici rilievi, di seguito numerati, per comodità, da B1 a B11.

L'accertamento di cui al punto C è espresso, anche in questo caso, subordinatamente all'adeguamento ad un certo numero di rilievi, precisamente quattro, dunque numerati da C1 a C4. Tuttavia l'ultimo, riferito al settore della viabilità e trasporti, è a sua volta composto da sette osservazioni particolari, che pertanto sono così numerate: C4a, C4b,....C4g.

Le raccomandazioni di cui al punto D, infine, sono riassunte in otto punti, numerati da D1 a D8.

Un certo numero dei punti di rilievo o di raccomandazione riguarda infine il corpo normativo; si tratta dei punti: B1, B2, B3, B4, B5, B8, B9, B10, B11, D6, D7, D8.

Con specifico riferimento ad ognuno dei punti sopra definiti, si evidenzia quanto segue:

punto B.1: riguarda l'art. 1 esso è già adeguato così come è formulato. Infatti, tiene già conto della L.R. 34/1992 e della legge 394/1991. I rapporti, di volta in volta, di sovraordinazione o di diretta prevalenza delle prescrizioni o delle norme di uno dei piani elencati nell'art. 1 delle NTA sono definiti dalle leggi che disciplinano i singoli piani ivi richiamati.

Una precisa gerarchia tra tutti i suddetti piani non può essere stabilita *a priori*, ma è necessario verificare il momento in cui i singoli piani vengono approvati, quello che prevedono nei reciproci rapporti, gli eventuali mutamenti delle normative che li riguardano.

Ad esempio, l'art. 25, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, stabilisce che il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.

L'art. 17, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, stabilisce: "I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla legge 27- 12- 1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10- 5- 1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10- 9- 1982, n. 915; i piani di cui all'art. 5 della legge 29- 6- 1939, n. 1497, e all'art. 1-bis del decreto-legge 27- 6- 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8- 8- 1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'art. 7 della legge 8- 7- 1986, n. 349; i piani generali di bonifica.

SECRETARIO GENERALE  
(Dott. Giovanni Alleva)

La vicenda di questi piani, poi, è stata resa oltremodo complicata dalle leggi 3 agosto 1998, n. 267 e 11 dicembre 2000, n. 365.

L'art. 57, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabilisce "La Regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempre che la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti".

In ogni caso le preoccupazioni che il P.T.C. possa ampliare il proprio ambito di competenza fuori luogo: l'uso della nozione "quadro di riferimento" per il PTC non intende significare una sua prevalenza nei confronti della pianificazione regionale, statale o comunitaria. Prevalenza che sarebbe, dati i vincoli di legge, impossibile, ma sta a significare - molto più semplicemente - che tutte le previsioni e le indicazioni degli strumenti di pianificazione sovraordinata trovano riferimento e collocazione nel PTC. E' sufficiente considerare che l'art. 1 delle NTA richiama l'art. 12 della L.R. 34/1992, ai sensi del quale: "I piani territoriali di coordinamento(PTC), nel rispetto del piano paesistico ambientale regionale (PPAR), del piano di inquadramento territoriale (PIT) e dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, determinano gli indirizzi generali di assetto del territorio provinciale, ecc."

punto B.2: riguarda l'art. 3, comma 2. Detta disposizione va bene così come è formulata. E' evidente che la progettazione concertata comprende tutti gli strumenti che la attuano (quelli vigenti e quelli futuri). L'elenco, tra l'altro, è già desumibile dalla lettera a) dello stesso comma 2. Comunque, si vedano anche i chiarimenti al punto B6 la lettera a) del comma 2 dell'art. 3 che si modifica nel seguente modo: "i protocolli d'intesa e gli accordi di programma con gli enti operanti nel territorio, le conferenze di servizi e le altre forme di pianificazione e co-pianificazione previste dalle vigenti norme";

punto B.3: Riguarda l'art. 20 trattato anche nel successivo punto B.8. Il comma 9 dell'art. 20 è sostituito dal seguente: Le disposizioni dei commi 1 e 7 hanno efficacia di indirizzo nella predisposizione ed approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali e relative varianti ai fini della corretta attuazione del P.P.A.R..  
Conseguentemente i commi 1 e 7 dell'art. 3, comma 3, vengono stralciati.

punto B.4: *L'art. 23 si modifica nel seguente modo anche in base ai recenti sviluppi legislativi e pianificatori:*

"Art. 23 (Norme per le attività estrattive) - 1. Le attività estrattive sono disciplinate dalle leggi regionali 1 dicembre 1997, n. 71; 17 dicembre 1999, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) e dal Programma provinciale delle attività estrattive (PPAE)" il quale potrà fissare norme prevalenti e vincolanti sugli strumenti urbanistici comunali.

punto B.5: *L'art. 24. si modifica nel seguente modo, anche in base ai recenti sviluppi legislativi e pianificatori:*

SECRETARIO GENERALE  
(Dott. Roberto Alava)

"Art. 24 (Criteri generali per l'individuazione dei siti da adibire a discarica nel territorio provinciale) - 1. I criteri generali per l'individuazione dei siti da adibire a discarica sono individuati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dalla L.R. 28 ottobre 1999, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dal piano regionale e dal piano provinciale dei rifiuti. Le procedure per l'approvazione dei progetti e per l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nel rispetto delle suddette norme di legge e di piano, sono stabilite dalla delibera di Consiglio provinciale n. 226/2002".

punto B.6: Per quanto riguarda la necessità di individuare gli ambiti territoriali di rilevanza intercomunale, si rileva che le indicazioni contenute nei punti B6 e B7 del Decreto sollecitano l'Amministrazione della Provincia di Ascoli Piceno ad attuare impegni già assunti all'atto della adozione del Piano territoriale (in data 18/7/2000), allo scopo di garantire "processualità" e "continuità" delle scelte di Piano.

Gli *Ambiti territoriali di rilevanza intercomunale* rappresentano il riferimento per lo svolgimento delle *Conferenze d'area*, finalizzate alla redazione concertata fra i Comuni dei Piani Regolatori Generali. L'art. 5 delle Norme tecniche di attuazione "Redazione concertata tra i Comuni dei PRG", impegna l'Amministrazione provinciale a definire tali ambiti entro tre mesi dalla adozione dello stesso PTC. L'impegno può essere ribadito nella fase attuale di conclusione del procedimento di approvazione ed attestare la ripresa del processo di pianificazione della Provincia, che conferma l'impegno ad attivare Conferenze d'area per aggregazioni di Comuni, valide per svolgere una funzione istruttoria e di spinta alla "copianificazione" e "concertazione" da parte di Comuni in stretto rapporto fisico e strutturale. Tali disposizioni trovano riscontro in normative adottate da altre Province in attuazione di leggi regionali specifiche. Il comma 3 dell'art. 5 pertanto si modifica nel seguente modo: "Il Comune interessato e quelli confinanti costituiscono l'ambito territoriale di riferimento per lo svolgimento della conferenza d'area; a tal fine prima dell'adozione del PRG il Sindaco o suo delegato partecipa alla conferenza d'area con i Sindaci confinanti o loro delegati."

punto B.7: in merito all'opportunità di precisare i criteri e le procedure per individuare le aree industriali di rilevanza provinciale, l'art. 11 delle Norme tecniche, "Aree per insediamenti produttivi di interesse provinciale" già prevede un esplicito impegno della Provincia ad individuare tali aree entro un anno dalla adozione del PTC.

I criteri di individuazione di tali aree sono già delineati nelle Norme e fanno riferimento alla dotazione delle necessarie opere di urbanizzazione ed infrastrutture, nonché alla compatibilità con il contesto ambientale; essi possono essere specificati per consentire, con il contributo degli stessi Comuni interessati alla procedura definitiva, il riconoscimento di quelle Aree che necessitano di un diretto interessamento da parte della Provincia.

Per le Aree esistenti i criteri di selezione che possono richiedere un interesse provinciale sono riconducibili ai seguenti:

- Dimensione dell'insediamento produttivo, riferito alla superficie territoriale occupata, in stretto rapporto con le caratteristiche

SECRETARIALE  
(Dott. Giovanni Allera)

economiche (distretti produttivi) e sociali in cui l'area ricade; la soglia dimensionale minima può essere individuata sulla base di una precisa ricognizione ed interpretazione della situazione esistente;

- Disponibilità di aree di espansione, capaci di fornire risposta ad una domanda di nuove aree a destinazione produttiva;
- Ubicazione in diretto rapporto con i territori di più Comuni;
- Grado di accessibilità e collocazione rispetto alla rete stradale ed alle altre reti (ferrovie, aeroporti, porti);
- Integrazione di funzioni diverse (produttive, terziarie, commerciali, direzionali) che possono assegnare alla singola area potenzialità diverse di trasformazione e sviluppo;
- Condizioni di compatibilità con l'ambiente naturale ed urbano, che esigono un impegno consistente per la riqualificazione delle aree stesse, attraverso parametri significativi (inquinamento atmosferico da veicoli industriali e di trasporto privato, inquinamento atmosferico da riscaldamento, inquinamento delle acque, produzione di rifiuti solidi, inquinamento acustico, ecc.).

L'applicazione di tali criteri all'insieme delle aree produttive esistenti, tenendo conto che esse si presentano secondo modelli diversi (distribuzione di piccole aree in stretto rapporto con il sistema insediativo diffuso, nelle Valli del Tenna e dell'Aso; concentrazioni di notevoli dimensioni nella Valle del Tronto, in rapporto alla politica di industrializzazione attuata nelle aree del Mezzogiorno, di cui l'area stessa ha fatto parte), può consentire di individuare le aree che hanno un valore strutturante per l'intero territorio provinciale e necessitano di una azione coordinata tra Comuni e Provincia.

Per quanto riguarda le *nuove aree produttive* il Piano indica quali ambiti da privilegiare quelli localizzati in corrispondenza dei nodi delle reti di mobilità, che offrono migliori condizioni di accessibilità: in particolare il Piano individua i nodi di intersezione tra la strada "Mezzina" e le direttrici vallive. A tale criterio vanno aggiunti quelli sopra indicati per le aree esistenti onde consentire di selezionare nuove aree che si pongano in relazione, funzionale e produttiva, con le aree ed il sistema degli insediamenti esistenti. E' evidente che il primo dei criteri sopra indicati, per le nuove aree, viene modificato nel seguente modo: "Dimensione dell'insediamento produttivo previsto, riferito alla superficie territoriale che si prevede di occupare, in stretto rapporto con le caratteristiche economiche (distretti produttivi) e sociali in cui l'area ricade; la soglia dimensionale minima può essere individuata sulla base di una precisa ricognizione ed interpretazione della situazione esistente e di quella progettata".

Per il momento non si propongono modifiche delle NTA circa il suddetto punto.

punto B.8: riguarda l'art. 9, comma 2. Il medesimo art. 9, comma 2, dispone: "La trasposizione dei vincoli indicati nella cartografia del PTC è effettuata dai Comuni sulle carte dello strumento urbanistico generale comunale vigente. I risultati dell'attività di trasposizione sono trasmessi alla Provincia che provvede alla eventuale integrazione della cartografia del P.T.C.".

SECRETARIO GENERALE  
(Dott. Giordano)

Tale comma è sufficientemente chiaro: infatti, si desume agevolmente che i vincoli da trasporre sono soltanto quelli già indicati nella cartografia del PTC.

Comunque, nel merito della questione, si precisa che, in linea di principio, il PTC non introduce nuovi vincoli (v. anche chiarimenti forniti sull'art. 20 NTA). Le uniche eccezioni possono essere considerate le aree esondabili e le fasce di rispetto dei nuovi tracciati stradali.

In relazione alle prime si propone la seguente modificazione, tenendo conto dei piani nel frattempo sopravvenuti: il comma 8 dell'art. 20 NTA è sostituito dal seguente:

"8. Nelle aree di pertinenza fluviale, nelle fasce di esondazione e all'esterno degli alvei si applicano le indicazioni e le norme dettate dalle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni".

Per quanto riguarda le fasce di rispetto dei nuovi tracciati stradali, l'indicazione di PTC riguarda soltanto la Transcollinare Picena - Mezzina, per la quale si rinvia a quanto scritto in relazione all'art. 14 NTA.

punto B.9: riguarda l'art. 13. Non si introducono nuovi standard, ma si ripetono le prescrizioni usuali circa il modo di interpretare gli standard. In particolare, per quanto riguarda il riferimento agli "interventi e le opere di iniziativa privata aventi la medesima tipologia funzionale propria degli standard, ecc.", è necessario considerare che la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 20 maggio 1999 ha ormai fissato alcuni principi basilari che debbono improntare la formazione e la gestione dei piani regolatori quando prevede l'esigenza di porre un limite temporale invalicabile di validità dei vincoli e di possibilità di reiterazione dei vincoli scaduti, pena la necessità di prevedere la indennizzabilità dei vincoli stessi. Come è noto l'esigenza di prevedere tale indennizzo ricorre solamente quando i vincoli raggiungano un particolare grado di intensità; la Corte ha elencato in modo analitico i casi in cui risulta necessario il riconoscimento dell'indennizzo a favore delle proprietà private. Pertanto, è necessario limitare al massimo la reiterazione dei vincoli decaduti, adottando tutti gli accorgimenti prospettati nella citata sentenza per evitare l'insorgere dell'obbligo dell'indennizzo, per esempio - come indicato dalla sentenza - facendo il più possibile ricorso ad una regolamentazione delle aree che permetta ai privati di procedere direttamente alla realizzazione dei servizi previsti, in regime di proprietà privata assoggettata a servitù di uso pubblico convenzionata. Per citare le parole della sentenza n. 179: "Inoltre è da precisare esplicitamente che sono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo con le connesse garanzie costituzionali (e quindi non necessariamente con l'alternativa di indennizzo o di durata predefinita) i vincoli che importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene. Ciò può essere il risultato di una scelta di politica programmatica tutte le volte che gli obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi, siano ritenuti realizzabili (e come tali specificatamente compresi nelle previsioni

SECRETARIO GENERALE  
(Dott. Giovanni Alota)

pianificatorie) anche attraverso l'iniziativa economica privata - pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento. Si fa riferimento, ad esempio, ai parcheggi, impianti sportivi, mercati e complessi per la distribuzione commerciale, edifici per iniziative di cura e sanitarie o per altre utilizzazioni quali zone artigianali o industriali o residenziali; in breve, a tutte quelle iniziative suscettibili di operare in libero regime di economia di mercato".

punto B.10: riguarda l'art. 12. Si propone di sopprimere l'art. 12 delle NTA; l'art 11 bis delle NTA adottate diventa art. 12;

punto B.11: riguarda l'art. 18. I mutamenti di destinazione d'uso sono evidentemente quelli ammessi dalla L.R. 13/1990. Si propone di aggiungere dopo le parole "sono ammessi i mutamenti delle destinazioni d'uso " le parole "di cui alla L.R. 13/1990 e successive modificazioni".

punti C.1, C.2, C.3: Si propone di aggiungere alla fine dell'art. 1 delle NTA del PTC i seguenti commi:

"3. In applicazione dell'art. B.0. delle disposizioni di attuazione del P.I.T. regionale, gli accordi di copianificazione si applicano alla definizione della visione guida, delle strategie territoriali e dei cantieri progettuali, nonché ai contenuti del P.I.T. identificati con la specifica notazione di cui al comma 2 del medesimo art. B.0. La Provincia, anche a mezzo del PTC e delle relative varianti, indica le previsioni di attrezzature di interesse regionale di cui alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34, per le quali attivare i suddetti accordi di copianificazione al fine del loro recepimento nel P.I.T.

4. Il PTC, nel rispetto delle disposizioni di attuazione del P.I.T. regionale valuta l'ammissibilità dei progetti per le opere di importanza provinciale che comportano rilevanti trasformazioni dello stato delle risorse naturali e territoriali (Val 6). A tal fine sono ritenute ammissibili le trasformazioni che, pur comportando una modificazione significativa dello stato delle risorse ambientali e territoriali, presentino un bilancio sostenibile degli effetti. La sostenibilità è individuata in rapporto alla compatibilità con gli obiettivi definiti dai piani e dalle normative di settore, alla congruenza con gli indirizzi del PIT e del PTC e degli altri piani urbanistici territoriali e alla capacità di compensazione degli eventuali effetti avversi. La valutazione di ammissibilità viene espressa a seguito delle valutazioni sugli impatti ambientali e sugli effetti territoriali. Il procedimento di effettiva individuazione della sostenibilità è individuato mediante accordo di copianificazione di cui al comma 3.

5. All'art. 1 delle NTA del PTC che individua una serie di interventi connessi con tre cantieri progettuali del PIT viene aggiunto il seguente comma 5: "il PTC individua tre cantieri progettuali : il corridoio ambientale appenninico, il corridoio vallivo del Tronto, il transregionale Ascoli/Val Vibrata. Ogni scelta strategica contenuta nel PTC relativamente a detti cantieri viene specificata e attuata attraverso gli accordi di copianificazione di cui comma 3".

punto C.4a: Per quanto riguarda il sistema della mobilità, punto C4, vale quanto definito nella relazione di Piano al par. 5.3: la strada "Mezzina" viene individuata come intervento nettamente distinto dall'eventuale arretramento della autostrada A14, per diversa qualità e quantità dei flussi di traffico di pertinenza, per caratteristiche dei tracciati, ecc. Entrambi i

SECRETARIO GENERALE  
(Dott. *Alberto*)

*Be*  
*py*

tracciati possono, peraltro, essere collocati all'interno della medesima fascia di territorio indicata nello Schema stesso.

Il PTC propone un unico tracciato della strada Mezzina - non più di uno come sembra registrare il documento - la cui fattibilità è condizionata dalla progettazione definitiva del tracciato stesso (art. 14 NTA).

In data recente, 14/5/2002, il Consiglio Provinciale ha approvato il progetto preliminare di tracciato della strada Mezzina.

Il PTC propone, inoltre, che la fascia di territorio indicata possa interessare l'eventuale arretramento della A14, il cui tracciato deve essere definito in sede nazionale e regionale, sulla base di studio apposito di fattibilità, come richiesto dal Decreto in oggetto.

In considerazione che il PPAE è ancora in fase di redazione si propone di eliminare l'art. 23 tra le norme immediatamente prevalenti e vincolanti di cui all'art. 3, comma 3.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte si propongono le seguenti ulteriori modificazioni alle N.T.A.:

Art. 3, comma 3: venga eliminato il riferimento all'art. 23; inoltre con riferimento allo strumento dell'accordo di programma di cui all'art 34 del D. Leg.vo n° 267/2000, in seguito alla sostanziale modifica della L.R. n° 34/92, avvenuta con L.R. n° 19/2001, ed al parere in merito espresso dalla Giunta Regionale-Servizio Legislativo e Affari Istituzionali il 23.05.2002, prot. LEX/371/23/02/1.8.1, la Provincia, con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 124 del 29.07.2002, ha modificato e sostituito la precedente deliberazione consiliare n° 14/97 sugli indirizzi applicativi e sulle procedure di accordo di programma in variante allo strumento urbanistico. Pertanto va sostituita la dizione "delibera di Consiglio Provinciale n° 14/97" in "delibera di Consiglio Provinciale n° 124 del 29.07.2002". Lo stesso riferimento va considerato all'art. 26, comma 1, lettera B.

Art. 14, comma 3: si sostituiscono le parole "Transcollinare Picena" con le parole "Transcollinare Picena - Mezzina". La medesima sostituzione va effettuata negli altri punti del PTC e dei suoi elaborati

Dopo il comma 3 dell'art. 14 si aggiunge il seguente comma:

"4. L'individuazione del tracciato effettuata ai sensi del comma 3 ha efficacia di indirizzo nella predisposizione ed approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali e relative varianti ai fini della corretta attuazione del PTC.";

- punto C.4b: con riferimento agli "strumenti e i progetti" dell'area montana contenuti nella tabella allegata all'art. 2 delle N.T.A. si è provveduto a modificare la dizione "trenino" con "ex linea ferroviaria";
- punto C.4c: si è provveduto ad inserire nella suddetta tabella, con riferimento alla Valle del Tenna e dell'Aso, la dizione "unificazione aziende pubbliche del trasporto su gomma; abbonamento integrato FS-Bus";
- punto C.4d: vedi punto C4a;
- punto C.4e: si è provveduto a correggere nella già citata tabella, con riferimento alla Valle del Tenna, la dizione "SS 433" con "SS 210" ;
- punto C.4f: Per quanto riguarda la "Transcollinare Piceno - Aprutina" si conferma il ruolo delineato dal PIT: arteria di importanza regionale. Il comma 3 dell'art.

SECRETARIA GENERALE  
(Dott. GIULIA ALBANI)

14 si riferisce non a questa strada, ma alla strada "Transcollinare Picena - Mezzina". V. punto C4a.

Riguardo il "Protocollo d'intesa per redistribuzione competenze reti viarie" si è provveduto a modificare negli elaborati la classificazione dei seguenti tratti di strada:

- |   |          |              |
|---|----------|--------------|
| 7) ex SS n. 433 "Valdaso"                 | divenuta | S.P. n. 238; |
| 8) ex SS n. 210 "Fermana - Faleriense"    | divenuta | S.P. n. 239; |
| 9) ex SS n. 259 "Vibrata"                 | divenuta | S.P. n. 240; |
| 10) ex SS n. 4 "Via Salaria"              | divenuta | S.P. n. 235, |
| 11) Raccordo Monticelli-Marino del Tronto | divenuta | S.P. n. 236; |
| 12) Ex SS n. 78 "Picena"                  | divenuta | S.P. n. 237; |

punto C.4g: Per le strade ivi indicate si procederà a concertazione con la Provincia di Macerata.

punti D.1, D.2,  
D.3, D.4, D.5:

Si propone di aggiungere il seguente ulteriore comma all'art. 1 delle NTA del PTC:

"6. Entro un anno dall'approvazione del PTC, la Giunta provinciale sottopone al Consiglio provinciale una proposta contenente i seguenti elementi:

- f) la verifica degli ambienti locali proposti dal PIT;
- g) un più puntuale raccordo tra relazione e norme tecniche di attuazione del PTC, con la specificazione dei percorsi di montaggio e decisione relativi ai progetti prioritari; i contenuti tecnici degli studi di fattibilità di cui al punto 2.2 della relazione; la precisazione dei contenuti delle azioni e dei progetti di cui al successivo art. 2, sentiti gli enti locali interessati;
- h) la definizione degli strumenti e delle procedure di valutazione preventiva dei progetti;
- i) la definizione dello statuto dei progetti, in particolare dei progetti strategici pilota di cui al punto 5.5. della relazione;
- j) la definizione dello schema strutturale del piano di cui al punto 5.3. della relazione.

punto D.6: Si accoglie l'integrazione suggerita per l'art. 16, comma 1. Pertanto si propone di sostituire le parole: "un censimento dei fabbricati esistenti nelle zone agricole" con le parole: "il censimento dei fabbricati esistenti nelle zone agricole ai sensi dell'art. 15, comma 1, della L.R. 13/1990".

punto D.7: La Regione ha erroneamente fatto riferimento al comma 3 dell'art. 11 bis mentre trattasi dello stesso comma dell'art. 11.

Si propone di sostituire il comma 3 dell'art. 11 con il seguente:

"3. La individuazione delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di interesse provinciale avviene sulla base di una preliminare indicazione di una pluralità di aree formulata dalla Provincia entro un anno dall'approvazione del PTC. A tal fine, entro sei mesi dall'approvazione del PTC, la Giunta provinciale sottopone all'esame del Consiglio una

*[Handwritten signature]*  
SECRETARIO GENERALE  
(Dott. Giovanni Alloro)

*[Handwritten signature]*



metodologia di valutazione preventiva circa la sostenibilità delle infrastrutture in termini di traffico generato e di impatti sul territorio circostante e circa la fattibilità economica e sociale. Nel procedimento di individuazione delle aree è fatta salva la competenza della Regione in materia di aree industriali ed ecologicamente attrezzate".

punto D.8: Si propone di aggiungere alla fine dell'art. 2, comma 4, la seguente lettera:  
"g) i criteri e la metodologia della verifica di sostenibilità ambientale delle azioni contenute nel piano stesso".

Norma transitoria:

In considerazione che molti Comuni hanno già adottato le procedure di adeguamento dei PRG al PPAR e che pertanto un'immediata entrata in vigore delle norme del PTC creerebbe difficoltà e ritardi nelle procedure di approvazione dei PRG, sembra opportuno inserire la seguente norma transitoria (art. 27): "Fatte salve le norme immediatamente prevalenti e vincolanti, di cui all'art.3, comma 3, le presenti NTA non si applicano agli strumenti urbanistici generali in adeguamento al P.P.A.R. e relative varianti, già adottati dai Comuni al momento dell'approvazione del PTC."

SECRETARIO GENERALE  
(Let. Generale)

2) **Di approvare** ai sensi dell'art. 25, comma 7, della Legge Regionale 05.08.1992 n. 34, il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) della Provincia di Ascoli Piceno, costituito dai seguenti atti ed elaborati:

I. Norme Tecniche di attuazione

con i seguenti allegati facenti parte integrante e sostanziale della normativa stessa:

- A. Delibera di Consiglio Provinciale n° 107/1996 sul dimensionamento degli Strumenti Urbanistici Comunali;
  - B. Delibera di Consiglio Provinciale n° 124/2002 sulle procedure degli Accordi di Programma;
  - C. Elenco dei Centri e Nuclei storici e censimento degli stessi;
- Sono inoltre allegati come parte integrante e sostanziale del piano:
- D. Scheda tipo censimenti fabbricati zona agricola;
  - E. Codice di buona pratica agricola;

II. Relazione

III. Tavole:

Sistema ambientale:

- 1. Carta dei valori naturalistico-vegetazionali (**TAV:1-a**);
- 2. Carta degli habitat naturali e seminaturali (**TAV:2-a**);
- 3. Carta dell'uso agro-silvo-pastorale del suolo(**TAV:4-a**);
- 4. Carta rischio geomorfologico: individuazione delle frane censite dalla Regione Marche e dei tratti stradali dissestati indicati dai Tecnici della Provincia di Ascoli Piceno(**TAV:5-a**);
- 5. Carta delle aree in frana e delle aree esondabili(**TAV:6-a**);
- 6. Carta della vulnerabilità degli acquiferi sotterranei delle medie e bassi valli dei fiumi Tronto, Aso, Tenna. (**TAV:7-a**)

In allegato alla relazione generale sono riportate le seguenti tavole:

- localizzazione frane da crollo – sisma settembre, ottobre 1997;
- carta eomorfologia con indicazione dei livelli di permeabilità;
- industrie a rischio di incidente rilevante presenti sul territorio provinciale individuate ai sensi del D.P.R. 175/88,

- carta della classificazione sismica ufficiale;
- comuni oggetto di interventi ammissibili di ricostruzione post sisma;
- carta del rischio sismico;
- carta delle massime intensità sismiche osservate (MCS)

#### Sistema Socio-Economico:

In allegato alla relazione generale sono riportate le seguenti tavole:

- carta degli addetti per macrosettori e principali tipologie produttive per comune;
- carta degli indici di concentrazione territoriale delle unità locali manifatturiere;
- carta della popolazione residente – variazione % 1961 – 1971;
- carta della popolazione residente – variazione % 1971 – 1981;
- carta della popolazione residente – variazione % 1981 – 1991;
- carta della popolazione residente – variazione % 1991 – 1997;
- densità della popolazione residente per comune ed ambiti territoriali di piano;
- tasso di attività – variazione % 1981 – 1991;
- carta degli interventi urbanistici del Patto Territoriale della Provincia di Ascoli P.;
- carta degli ambiti territoriali individuati dal Patto Territoriale e Comuni di intervento,
- carta della potenzialità territoriale del Patto e della individuazione dei 30 Comuni di intervento;
- carta delle tipologie di investimenti privati del Patto territoriale;
- carta degli ambiti territoriali individuati dal PTC;
- principali insediamenti industriali per poli specialistici;
- carta dei prodotti tipici;
- carta dell'ospitalità rurale ed agrituristica.

SECRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianni Alleva)

#### Sistema Infrastrutturale:

1. carta del sistema infrastrutturale **(TAV:6-s)**;
2. carta delle viabilità ai diversi livelli amministrativi **(TAV:7-s)**;
3. carta del sistema infrastrutturale e dei centri storici **(TAV:8-s)**;
4. carta di individuazione delle cave, delle discariche, degli impianti di depurazione comunali e della conformità delle acque superficiali **(TAV:5-s)**;
5. carta del sistema infrastrutturale e dei punti critici **(TAV:4-s)**;

In allegato alla relazione generale sono riportate le seguenti tavole:

- carta della viabilità provinciale;
- carta delle linee provinciali di trasporto pubblico;
- carta delle linee provinciali di trasporto scolastico.

#### Sistema Insediativo:

F. carta storica IGM 1894: individuazione dei centri e nuclei storici **(TAV:1-i)**;

G. carta dei valori storico-archeologici **(TAV:2-i)**;

6. carta dell'uso del suolo: distribuzione degli insediamenti **TAV:3-i)**;

In allegato alla relazione generale sono riportate le seguenti tavole:

- carta delle sedi Giustizia,
- carta delle sedi Istruzione,
- carta delle sedi Amministrative e Finanziarie,
- carta delle sedi Sanità.

#### Approfondimenti Fascia Costiera:

- 1 sistema ambientale: carte delle aree in frana e delle aree esondabili **(TAV:3-a)**;
- 2 sistema ambientale: territorio rurale della fascia costiera **(TAV:8-a)**;
- 3 sistema insediativo: carta degli usi antropici del suolo **(TAV:4-i)**.

#### Tavola di sintesi:

1. indicazioni progettuali – fascia costiera(TAV:4-ip);
2. indicazioni progettuali - montagna(TAV:5-ip);
3. indicazioni progettuali – valle del Tronto(TAV:1-ip);
4. indicazioni progettuali – valle dell'Aso(TAV:2-ip);
5. indicazioni progettuali – valle del Tenna(TAV:3-ip);
6. sintesi delle indicazioni progettuali – fascia costiera(TAV:4-sp);
7. sintesi delle indicazioni progettuali – montagna(TAV:5-sp);
8. sintesi delle indicazioni progettuali – valle del Tronoto(TAV:1-sp);
9. sintesi delle indicazioni progettuali – valle dell'Aso(TAV:2-sp);
10. sintesi delle indicazioni progettuali – valle del Tenna(TAV:3-sp);
11. proposte di Piano(TAV:1-pp).


IV. Protocolli d'Intesa:

- zona "Sentina" (tra Provincia e Comuni di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto);
  - Parco Nazionale dei Monti Sibillini (tra Provincia e rappresentanti Ente Parco);
  - Studio e rivalutazione travertino Acquasantano (tra Provincia di Ascoli Piceno, Camera di Commercio, Agricoltura, Artigianato e Comuni di Acquasanta Terme e Ascoli Piceno);
  - Sistemazione insediamenti produttivi Valle del Tronto tra Provincia e Nucleo di Industrializzazione;
- 3) **Di dare mandato** al dirigente del Settore di provvedere alla pubblicazione e deposito secondo quanto stabilito dal citato art. 25 comma 2 della L.R. n° 34/92;
- 4) **Di trasmettere** una copia completa degli elaborati del P.T.C adeguato alla Regione Marche come previsto dal Decreto di accertamento di conformità;

Dirigente del Servizio  
Protezione BB. NN. Ed Amministrazione  
(Dr. M. Teresa Spurio)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Dott. Ing. Ivano Pignolani)



Ascoli Piceno 02.12.2002